*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 251**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 26 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**00A13639**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 ottobre 2000.

**Individuazione dei soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto, in particolare, il comma 10 dell'art. 27, della predetta legge n. 488/1999 con i quali, nel prevedere l'istituzione di un canone a favore dello Stato a decorrere dall'anno 2000, si demanda la disciplina delle modalità attuative ad apposito decreto interministeriale;

Viste le istruzioni generali del tesoro approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969, ed in particolare gli articoli 393 e 394;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante «Proroga dei termini in materia di radiodiffusione», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78/98, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

1. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella misura e nei limiti ivi previsti.

Art. 2.

1. Il pagamento del canone è effettuato entro il 31 del mese di ottobre di ciascun anno, a partire dall'anno 2000, sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenuto conto, per quanto concerne la concessionaria pubblica, dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico, al netto dei diritti dell'erario.

2. Ai fini della determinazione del canone, per fatturato, si intende il volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Le somme sono versate direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento modello 124T ovvero a mezzo del servizio dei conti cor-

renti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il canone. Il versamento deve affluire al capitolo 2569, art. 1 («Proventi per attività e servizi radiotelevisivi privati in ambito nazionale e locale»), del capo XXVI dell'entrata del bilancio dello Stato salvo per quanto concerne la concessionaria pubblica, il cui versamento deve affluire al capitolo 2355 («Canone annuo dovuto dalla RAI» ) del capo X dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

1. Le somme corrisposte a titolo di canone indebitamente versate possono essere recuperate dai soggetti di cui all'art. 1 detraendole da quanto dovuto in occasione dei successivi versamenti; dell'avvenuta compensazione è data comunicazione al Ministero delle comunicazioni ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il mese successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento sul quale è stato operato il predetto recupero.

2. I predetti soggetti possono, in alternativa, chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di canone, mediante apposita istanza al Ministero delle comunicazioni, il quale provvede, previa informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo le disposizioni degli articoli 393, 394 e 254 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969 (allegato *A*).

Art. 4.

1. A dimostrazione dell'avvenuto versamento del canone le società sono tenute a trasmettere, entro dieci giorni dalla data dello stesso, al Ministero delle comunicazioni, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché all'Autorità di cui al comma 2, copia della attestazione di versamento. Unitamente a detta attestazione, sono inviati, con apposita nota, sottoscritta dal titolare dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, i dati relativi al fatturato cui il canone si riferisce nonché copia del bilancio di esercizio approvato.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

1. In caso di ritardato versamento delle somme relative al canone, le stesse sono aumentate degli interessi decorrenti dalla scadenza del termine indicato all'art. 2, calcolati al tasso legale vigente.

Art. 6.

1. In caso di mancato pagamento del canone e degli interessi da parte dei soggetti di cui all'art. 1, al loro recupero si provvede a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
VISCO

*Il Ministro delle telecomunicazioni*
CARDINALE

*Il Ministro delle finanze*
DEL TURCO

---

ALLEGATO *A*

Art. 393 *(Rimborso di somme indebitamente versate all'erario)*. — Nel caso di versamento all'erario di somme non dovute, l'amministrazione ne effettua il rimborso agli aventi diritto con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato.

La Direzione provinciale del Tesoro è competente a disporre, con le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, il rimborso, a favore di persone fisiche o giuridiche, delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del Tesoro (capo X), concernenti, in via di massima:

le somme versate in più per l'acquisto di materiale fuori uso da amministrazioni dello Stato, quando l'importo del contratto sia stato determinato in via presuntiva;

le quote indebite o inesigibili, versate dagli esattori delle imposte dirette o dai ricevitori provinciali per tassa ispezione farmacie e officine di prodotti chimici e di preparati galenici, per contributi delle farmacie non rurali, ecc.;

le trattenute in più effettuate sulle pensioni e sugli stipendi;

i versamenti erroneamente effettuati al capo X, per i quali le tesorerie provinciali non hanno potuto provvedere alla rettifica di imputazione;

le somme relative ai vaglia del Tesoro incamerati per perenzione amministrativa;

i depositi provvisori incamerati perché di data remota;

i sospesi di Tesoreria derivanti da anticipazioni fatte dalle tesorerie provinciali alle amministrazioni dello Stato e versate erroneamente all'erario all'atto della restituzione.

La direzione provinciale del Tesoro è altresì competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate a capi diversi dal capo X, nel caso in cui le amministrazioni centrali competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione della spesa, uno specifico stanziamento.

Ove si tratti di somme erroneamente versate sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria, e per le quali non sia stata ancora emessa quietanza di entrata, si procede nei modi previsti dal precedente art. 254.

Art. 394 *(Documenti occorrenti per il rimborso)*. — Per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate in conto entrate del Tesoro (capo X), gli aventi diritto devono produrre alla direzione provinciale del Tesoro motivata istanza su carta bollata, salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti dalla legge, corredata dai seguenti documenti:

*a)* quietanza originale comprovante l'avvenuto versamento della somma di cui si chiede il rimborso, ovvero certificato

mod. 128T., sostitutivo della quietanza smarrita o distrutta, da emettersi dalla sezione di Tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento.

Nel caso che si tratti di quietanza collettiva, può prodursi copia fotostatica della medesima autenticata nei modi prescritti;

*b)* nulla osta al rimborso da parte dell'ufficio che ha disposto il versamento all'erario della somma chiesta in restituzione;

*c)* certificazioni per attestare la rappresentanza legale, nei casi in cui si renda necessario.

L'istanza, di cui al comma precedente, può essere rivolta a una direzione provinciale del Tesoro diversa da quella coesistente alla Tesoreria che ha rilasciato la quietanza.

Qualora il rimborso riguardi somme non affluite al capo X, la domanda va indirizzata all'amministrazione centrale competente, la quale - ove non abbia, nel proprio stato di previsione della spesa, apposito capitolo per il rimborso - trasmette, facendo risultare tale circostanza, l'istanza alla direzione provinciale del Tesoro coesistente alla Tesoreria che ha rilasciato la quietanza, per le conseguenti operazioni di rimborso.

Art 254 *(Somme erroneamente accreditate al conto corrente postale di Tesoreria)*. — Le somme erroneamente accreditate, in tutto o in parte, al conto corrente postale di Tesoreria e per le quali non siano state ancora emesse le corrispondenti quietanze di entrata, sono restituite al versante.

La restituzione è disposta:

*a)* dagli uffici competenti ad apporre il visto sulle distinte di cui al successivo art. 267, quando per i relativi versamenti sia prevista tale formalità;

*b)* dalla direzione provinciale del Tesoro, negli altri casi.

I predetti uffici, accertato che il versamento è in tutto o in parte non dovuto, autorizzano la Tesoreria a disporre il rimborso delle somme erroneamente versate, mediante apposita annotazione sulla relativa distinta nel primo caso e con lettera ufficiale nel secondo.

La Tesoreria, in base alla predetta autorizzazione, emette, per l'importo erroneamente versato vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del versante, previa annotazione dei relativi estremi sulla distinta di versamento o sulle lettere della direzione provinciale del Tesoro.

**00A13596**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 maggio 2000.

**Ammissione a finanziamento di sette interventi previsti nell'accordo di programma per il settore investimenti sanitari del 23 dicembre 1999, tra il Ministero della sanità e la regione Emilia-Romagna - Programma investimenti *ex* art. 20, legge n. 67/1988.**

### IL DIRIGENTE GENERALE
### DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernenti il riordino di questo Ministero;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 4-*bis*, comma 1 del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1999, n. 39, che rendono disponibile, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, la somma di lire 4.000 miliardi cui 1.200 miliardi per l'anno 1999, lire 1.300 miliardi per l'anno 2000 e lire 1.500 miliardi per l'anno 2001;

Visto l'art. 4, lettera *b)* del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20, della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti che assegna alla regione Emilia-Romagna la quota di lire 1.188.972 milioni per il secondo e terzo triennio del programma, dei quali lire 284.298 milioni già assegnati alla regione con delibera CIPE 6 maggio 1998, concernente «Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase - Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450»;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la delibera del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n. 726 del 1° ottobre 1997, avente per oggetto «Programma regionale di investimenti straordinari in sanità - secondo e terzo triennio - *ex* art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67»;

Visto l'accordo di programma quadro per il settore investimenti sanitari, sottoscritto dal Ministero della

sanità di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la regione Emilia-Romagna il 23 dicembre 1999;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Emilia-Romagna per un importo totale di lire 170.641 milioni pari a € 88.128.721,72, di cui lire 21.750 milioni con nota prot. n. 5948/99/PGR del 30 marzo 1999, lire 3.800 milioni con nota prot. n. 15217/99/PGR del 18 agosto 1999, lire 1.356 milioni nota prot. n. 16333/99/PGR del 13 settembre 1999, lire 46.550 milioni con nota prot. n 3631/00/PGR del 22 febbraio 2000, lire 26.100 milioni nota prot. n. 6206/00/PGR del 31 marzo 2000, lire 67.000 milioni con nota prot. n. 6207/00/PGR del 31 marzo 2000 e lire 4.085 milioni con nota prot. n. 17600/DPS del 26 aprile 2000;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma *ex* art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle autorizzazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed incrementate dall'art. 4-*bis*, comma 1 del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1999, n. 39, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto per un importo totale di lire 170.641 milioni pari a € 88.128.721,72 (al netto della quota del 5% a carico della regione Emilia-Romagna).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote IVA.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Emilia-Romagna assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 magggio 2000

*Il dirigente generale:* DIRINDIN

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 132*

ALLEGATO

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE - UFFICIO VI

| Scheda n. | Azienda S.L.<br>Azienda Osp. | Intervento | Richiesta di ammissione a finanziamento (al netto della quota del 5% a carico della regione) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Valori in lire | Valori in euro |
| 49 | ASL di Ferrara | Costruzione nuovo polo ospedaliero del Basso Ferrarese (ex USL n. 33) - comune di Lagosanto | 21.750.000.000 | 11.232.937,56 |
| 32 | ASL di Modena | Realizzazione della nuova sede del distretto di Mirandola | 3.800.000.000 | 1.962.536,22 |
| 33 | ASL di Modena | Completamento nuovo Ospedale di Baggiovara (Modena) | 67.000.000.000 | 34.602.612,24 |
| 34 | ASL di Modena | Completamento nuovo Ospedale di Sassuolo (Modena) | 26.100.000.000 | 13.479.525,07 |
| 47 | A.O. di Ferrara | Costruzione nuovo polo ospedaliero di Ferrara a Cona | 1.356.000.000 | 700.315,56 |
| 61 | ASL di Cesena | Ampliamento e ristrutturazione dell'Ospedale Bufalini | 46.550.000.000 | 24.041.068,65 |
| 71 | Comune di Montechiarugolo (Parma) | Costruzione casa protetta e R.S.A. | 4.085.000.000 | 2.109.726,43 |
| | | TOTALE | 170.641.000.000 | 88.128.721,72 |

**00A13331**

DECRETO 15 giugno 2000.

**Adeguamento degli stampati di specialità medicinali contenenti mertiolato o altri composti organomercuriali come conservanti o come residui del processo di fabbricazione e modifica di composizione dei prodotti monodose.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8, comma 11 e 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 2, 3 e 5;

Visto l'EMEA Public statement on thiomersal containing medicinal products dell'8 luglio 1999 che raccomanda di promuovere l'uso di vaccini privi di mertiolato;

Visto il parere reso dal Pharmacovigilance Working Party del Comitato per le Specialità Medicinali dell'Agenzia europea per le specialità medicinali - nella seduta del 12-13 luglio 1999;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità reso il 28 febbraio 2000;

Ravvisata l'esigenza, a tutela della salute pubblica, di rendere conformi le schede tecniche ed il foglio illustrativo delle specialità medicinali in commercio in ambito nazionale e di incoraggiare l'uso di vaccini privi di mertiolato e di altri organomercuriali;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale contenenti mertiolato o altri composti organomercuriali come conservanti o come residui del processo di produzione di integrare gli stampati secondo quanto riportato nell'allegato 1 del presente decreto.

2. Le integrazioni di cui al comma 1, che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti mertiolato o altri composti organomercuriali come conservanti o come residui del processo di produzione, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere conformi a quanto riportato nell'allegato 1.

Art. 2.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di vaccini monodose contenenti mertiolato o altri conservanti, autorizzati con procedura di registrazione di tipo nazionale, di presentare al Ministero della sanità, entro sei anni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda di variazione del dossier di registrazione riguardante l'eliminazione del mertiolato o degli altri conservanti.

2. Se opportunamente motivata dalla tipologia del processo produttivo potrà essere ammessa la presenza di mertiolato o altri conservanti come residui del processo di produzione.

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

*Il Ministro:* VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 126*

---

ALLEGATO 1

*Per specialità medicinali nelle quali il mertiolato/altro organomercuriale è utilizzato come conservante*

Sezione 4.3. Controindicazioni (riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo).

Ipersensibilità verso qualsiasi componente della preparazione.

Sezione 4.8. Effetti indesiderati (riassunto delle caratteristiche del prodotto).

Questa specialità medicinale contiene mertiolato/altro organomercuriale (un composto organomercuriale) come conservante e, quindi, possono verificarsi reazioni di sensibilizzazione (vedi sezione 4.3).

Effetti indesiderati (foglio illustrativo).

Questa specialità medicinale contiene mertiolato/altro organomercuriale come conservante e, quindi, è possibile che si verifichino reazioni allergiche.

Avvertenze speciali (foglio illustrativo).

*Per i vaccini:* avvertite il vostro medico se voi o il vostro bambino (nel caso di vaccini per uso pediatrico) avete mostrato effetti indesiderati dopo la somministrazione di un vaccino e se voi o il vostro bambino (nel caso di vaccini per uso pediatrico) soffrite di una qualsiasi forma di allergia.

*Per specialità medicinali nelle quali il mertiolato/altro organomercuriale è presente come residuo del processo di produzione*

Sezione 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso (riassunto delle caratteristiche del prodotto).

Nel processo produttivo di questa specialità medicinale è stato utilizzato mertiolato/altro composto organomercuriale (un composto organomercuriale), per cui potrebbero essere presenti tracce nel prodotto finito. Quindi, possono verificarsi reazioni di sensibilizzazione.

Avvertenze speciali (foglio illustrativo).

Tracce di mertiolato/altro organomercuriale possono essere presenti in questa specialità medicinale per cui è possibile che si verifichino reazioni allergiche.

*Per i vaccini:* avvertite il vostro medico se voi o il vostro bambino (nel caso di vaccini per uso pediatrico) avete mostrato effetti indesiderati dopo la somministrazione di un vaccino e se voi o il vostro bambino (nel caso di vaccini per uso pediatrico) soffrite di una qualsiasi forma di allergia.

**00A13482**

---

DECRETO 17 ottobre 2000.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

## IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Elfriede Kaethe Gabriele Pfeiffer, cittadina italiana;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Elfriede Kaethe Gabriele Pfeiffer, di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale della commissione esaminatrice del 10 ottobre 2000;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 1° novembre 1978 dalla sig.ra Elfriede Kaethe Gabriele Pfeiffer, nata a Ibbenburen (Germania) il 18 maggio 1954, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

*Il direttore del Dipartimento:* D'ARI

**00A13462**

---

DECRETO 18 ottobre 2000.

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fastum».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 26 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitata mente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

Specialità medicinale FASTUM:

«25» 5 compresse uso orale 25 mg - A.I.C. n. 023417076;

«25» 10 compresse uso orale 25 mg - A.I.C. n. 023417088;

«25» 20 compresse uso orale 25 mg - A.I.C. n. 023417090.

Ditta: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 ottobre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A13643**

---

DECRETO 18 ottobre 2000.

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diuresix».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autoriz-

zazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 26 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000;

Specialità medicinale DIURESIX: 28 compresse uso orale 2,5 mg - A.I.C. n. 028262044.

Ditta: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 ottobre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A13644**

---

DECRETO 18 ottobre 2000.

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996 n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Doc Generici S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 26 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

Specialità medicinale ACICLOVIR:

25 compresse 400 mg - A.I.C. n. 033551021;

flacone 100 ml sospensione orale 8% - A.I.C. n. 033551060.

Ditta: Doc Generici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 ottobre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A13648**

---

DECRETO 18 ottobre 2000.

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Doc Generici S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 26 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999; n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

Specialità medicinale NIMESULIDE:

30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033578016;

30 bustine granulato sosp. orale 100 mg - A.I.C. n. 033578042.

Ditta: Doc Generici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 ottobre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A13647**

---

DECRETO 18 ottobre 2000.

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pronose».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del

14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. 786 del 31 luglio 2000 con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l. alla ditta Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a.;

Vista la pratica n. NOT/2000/1136 del 7 settembre 2000, con la quale questa amministrazione ha autorizzato il cambio di denominazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto da Cirrus Diffucaps a Pronose;

Vista la domanda della ditta Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

Specialità medicinale: PRONOSE: 14 capsule (una compressa + granuli rilascio prolungato), uso orale - 031224013.

Ditta: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 ottobre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A13645**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 ottobre 2000.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione collegio San Carlo di Modena.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1357 del 16 ottobre 1954 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione collegio San Carlo di Modena ed approvato lo statuto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 9 aprile 1984 con il quale è stato abrogato il precedente statuto del suddetto collegio ed approvato il nuovo testo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 e successive modificazioni;

Veduto l'art. 15 dello statuto della Fondazione, modificato ed approvato con decreto ministeriale 18 maggio 1999;

Veduto il verbale del 9 giugno 2000 con il quale il consiglio di amministrazione dell'ente ha deliberato alcuni aggiornamenti agli articoli 5, 6 e 9 del citato statuto;

Veduti gli articoli 12 e 16 del codice civile;

Veduta la nota prot. n. 1780/19-1/Gab del 3 agosto 2000 con la quale la prefettura di Modena ha espresso parere favorevole alla modifica dei suddetti articoli;

Considerato che le modifiche apportate ai citati articoli 5, 6 e 9 dello statuto hanno carattere essenzialmente funzionale ed organizzativo e non alterano le finalità e l'ispirazione storicamente proprie;

Decreta:

Gli articoli 5, 6 e 9 dello statuto della Fondazione collegio San Carlo di Modena sono modificati ed approvati nel testo seguente:

«Art. 5 — L'amministrazione della Fondazione è affidata a un consiglio nominato con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il consiglio di amministrazione è composto:

*a)* da due persone designate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

*b)* da due persone designate dall'amministrazione comunale di Modena;

*c)* da una persona designata dall'arcivescovo *pro-tempore* di Modena;

*d)* da una persona designata dall'amministrazione provinciale di Modena.

I membri del consiglio durano in carica cinque anni e possono venire rinominati:».

«Art. 6 — Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente e il segretario».

«Art. 9 — Spetta al consiglio:

*a)* determinare gli indirizzi generali delle attività della Fondazione, dando le opportune indicazioni agli organi preposti alle stesse, nel rispetto della professionalità dei responsabili dei singoli settori di attività;

*b)* provvedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti;

*c)* provvedere alla nomina del responsabile del collegio universitario, che deve essere un sacerdote, secolare o religioso, o un diacono, o un laico insignito di un ministero ecclesiale e dei responsabili dei diversi settori di attività;

*d)* provvedere alla nomina del comitato scientifico per le attività culturali e di ricerca dell'Ente;

*e)* definire le attribuzioni e le competenze del comitato scientifico e dei responsabili dei diversi settori di attività tramite appositi regolamenti interni;

*f)* deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;

*g)* deliberare su contratti di qualsiasi natura, sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, sulla contrazione di passività, sulla concessione di ipoteche o di qualsiasi altra garanzia personale o reale, su acquisti e vendite di beni mobili o immobili, sull'assunzione del personale di ogni categoria e grado e sui provvedimenti concernenti lo stesso, infine e su ogni altro atto, ed operazione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Il consiglio ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni al presidente, ad uno o più consiglieri, nonché ad uno o più responsabili dei settori di attività, per singoli atti o per categorie di atti, prestabilendo i limiti massimi di valore e la durata della delega. In casi particolari e per oggetti o periodi di tempo determinati, può inoltre conferire, quando ciò torni a vantaggio della Fondazione, speciali incarichi al presidente o ai consiglieri.

Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del presente articolo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

*Il Ministro:* ZECCHINO

**00A13464**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 ottobre 2000.

**Proroga della data di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE-Ambiente per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE), n. 1973/92 del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE);

Visto il regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 192 del 28 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992 e definisce le modalità di attuazione del programma LIFE-Ambiente per il periodo 2000-2004;

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro cui debbono essere presentate le proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario LIFE-Ambiente;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 2000 con il quale si fissano le modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE-Ambiente per l'annualità 2000;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 con il quale viene rideterminato al giorno 16 ottobre 2000 il termine di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE-Ambiente per l'annualità 2000;

Considerato che lo stato di calamità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2000, ha di fatto reso impossibile la presentazione delle citate proposte LIFE da parte di alcuni dei soggetti residenti nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE-Ambiente di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 3 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2000 è prorogato al 23 ottobre 2000 per quei soggetti (beneficiari, partner e cofinanziatori) residenti nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.

La proroga di cui al comma 1 è concessa altresì a quei soggetti pubblici che con delibera precedente al 16 ottobre 2000 avevano affidato l'incarico della redazione della proposta a soggetti residenti nelle dette regioni.

Le proposte, così come descritte nell'art. 2 del citato decreto ministeriale, devono pervenire presso la sede del Ministero dell'ambiente, via Cristoforo Colombo n. 44 - Roma, entro le ore 20 del giorno 23 ottobre 2000.

Art. 2.

Restano fatte salve le altre prescrizione di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2000

*Il direttore generale:* LA CAMERA

**00A13465**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 2000.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania e Messina.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 16 giugno 2000 nelle provincie di Catania e Messina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania: grandinate del 16 giugno 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Aci Castello, Belpasso, Biancavilla, Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Ragalna, San Gregorio di Catania, Santa Maria di Licodia;

Catania: grandinate del 16 giugno 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Biancavilla, Santa Maria di Licodia;

Messina: grandinate del 16 giugno 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Graniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2000

*Il Ministro:* PECORARO SCANIO

**00A13332**

---

DECRETO 13 ottobre 2000.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: grandinate 12 luglio 2000 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: grandinate del 12 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Fossacesia, Ortona a Mare, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Treglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

*Il Ministro:* PECORARO SCANIO

**00A13494**

---

DECRETO 13 ottobre 2000.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni alle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la indivi-

duazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: grandinate 4 luglio 2000 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento: grandinate del 4 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)*, g), nel territorio dei comuni di Giovo, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

*Il Ministro:* PECORARO SCANIO

**00A13495**

---

DECRETO 16 ottobre 2000.

**Iscrizione dell'organismo di controllo denominato «SOCERT Società di certificazione S.r.l.» nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 da parte della SOCERT Società di certificazione S.r.l. intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) e l'attestazione di specialità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo di controllo «SOCERT Società di certificazione S.r.l.» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «SOCERT Società di certificazione S.r.l.» con sede in Catania, via Castello Ursino n. 55, è iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Art. 2.

L'organismo iscritto «SOCERT Società di certificazione S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza;

Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo di controllo «SOCERT Società di certificazione S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 4.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 14 della citata legge n. 526/1999 per i singoli prodotti a DOP, IGP e STG potrà essere rilasciata, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a condizione che sia presentata specifica domanda dai soggetti indicati al comma 8 del predetto art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**00A13492**

---

DECRETO 19 ottobre 2000.

**Autorizzazione all'acidificazione dei prodotti vinicoli ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'allegato V, punto E del regolamento CE n. 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb, CII e CIII;

Tenuto conto che la provincia autonoma di Trento - Assessorato all'agricoltura e foreste e cooperazione, ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verrà prodotto nella campagna 2000/2001, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V, punto E del regolamento CE n. 1493/99 nonché delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;

Tenuto conto che il parere espresso dalla Commissione CE con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «È lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera *a)* e *b)* dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» è ritenuto valido dalla Commissione CE in quanto il regolamento n. 1493/99 non ha modificato la materia;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna 2000/2001 è consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento;

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2000

*Il direttore generale:* PETROLI

**00A13493**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 ottobre 2000.

**Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A,* recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, recanti modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la comunicazione del comune di Cafasse n. 5449 del 22 ottobre 1999, nella quale si evidenziavano elementi geografici, altimetrici e climatici relativi al comune medesimo;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. 121/2000/DBT del 4 agosto 2000, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorni da attribuire al comune di Cafasse, e che sulla base delle risultanze tecniche al comune medesimo, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno attribuiti 3039 gradi-giorni, e di conseguenza la zona climatica F;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Cafasse sono sostituite da quelle di seguito elencate:

| pr | z | gr-g | alt | comune |
|---|---|---|---|---|
| TO | F | 3039 | 409 | Cafasse |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

*Il Ministro:* LETTA

**00A13562**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 settembre 2000.

**Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edile a r.l. Angela», in Taranto.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000, con il quale è stato disposto, ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992, lo scioglimento d'ufficio della cooperativa «Società cooperativa edile a r.l. Angela», con sede in Taranto, con nomina di commissario liquidatore a seguito di verbale ispettivo dell'U.N.C.I datato 29 aprile 1998;

Visto il ricorso presentato al T.A.R. Puglia - sezione di Lecce per l'annullamento del decreto ministeriale 5 giugno 2000, da parte del legale rappresentante dell'ente in argomento;

Considerato che dagli atti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce è emerso il regolare deposito dei bilanci di esercizio da parte dell'ente in premessa;

Ritenuto, pertanto necessario provvedere all'annullamento del predetto decreto ministeriale datato 5 giugno 2000;

Decreta:

Il decreto ministeriale 5 giugno 2000 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa edile a r.l. Angela», con sede in Taranto, alla via F.lli Rosselli n. 2, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona della rag. Carla Macripò, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

**00A13329**

---

DECRETO 25 settembre 2000.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Sesia - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Serravalle Sesia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 28 aprile 2000, con la quale il tribunale di Vercelli ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «La Sesia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Serravalle Sesia (Vercelli);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Sesia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Serravalle Sesia (Vercelli), costituita in data 29 marzo 1972 con atto a rogito notaio dott. Ciuffi Armando, omologato dal tribunale di Novara con decreto del 15 maggio 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Novarina Maria Monica, nata a Varallo il 7 giugno 1965 e residente in Scodello (Vercelli), con studio in via Vittorio Veneto n. 66 - Borgosesia (Vercelli), ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A13461**

---

DECRETO 27 settembre 2000.

**Individuazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 140/1997 e determinazione delle procedure di vendita degli immobili stessi.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l'art. 3, comma 27, che dispone in materia di dismissioni dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, di attuazione della delega conferita dal richiamato art. 3, comma 27, che determina le modalità di alienazione delle unità immobiliari residenziali;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come integrato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che detta le regole per un programma straordinario di dismissione dei beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici per un valore complessivo non inferiore a 3.000 miliardi di lire e demanda, per l'ulteriore sviluppo del progetto di dismissione dei beni e diritti immobiliari degli enti previdenziali pubblici, a programmi da definirsi con provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, facendo in ogni caso salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggior favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani;

Visto, per quanto concerne il piano straordinario di dismissione, il comma 1 del predetto art. 7, che, alla lettera *d)*, fa carico al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'individuazione, tramite procedura competitiva, del soggetto disponibile ad acquistare l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel dettare norme in materia di amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dedica il titolo II alla regolamentazione dei contratti con cui le varie amministrazioni provvedono, tra l'altro, all'alienazione dei beni;

Visto il capo III, sezione I, del predetto titolo, disciplinante il procedimento per incanti ed, in particolare, l'art. 73, che individua, per le procedure competitive, criteri per l'aggiudicazione di gara;

Ritenuto, per un verso, con riferimento ai principi di equità sociale, di enucleare dalla disciplina della dismissione straordinaria gli immobili ad uso abitativo per ricondurli ad un quadro di garanzie e di opportunità allineato a quello della dismissione ordinaria di cui al citato decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, e, per l'altro, con riferimento ai casi di dismissione straordinaria, di dover adottare il procedimento per gli incanti a mezzo offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;

Decreta:

Art. 1.

1. All'alienazione dei beni come individuati nelle accluse tabelle, che, parte integrante del presente decreto, sostituiscono quelli individuati dal decreto del 16 marzo 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si procede, quanto ai beni indicati nella tabella *A*, su base d'asta ai sensi dell'art. 73, lettera *c)*, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla gara è preposto, quale autorità che vi presiede, un dirigente dell'ente previdenziale pubblico proprietario del bene oggetto d'asta, coadiuvato da apposito servizio di segreteria, nominati dal direttore generale dell'ente stesso.

3. All'apertura dei plichi delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione provvede apposita commissione, composta dal presidente dell'ente previdenziale pubblico proprietario ovvero da dirigente dallo stesso delegato, nonché da due dirigenti, designati, rispettivamente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Alla vendita degli immobili di cui alla tabella *B* provvede l'ente proprietario, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come integrato dall'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'uopo avvalendosi, previa assunzione dei relativi oneri, del preliminare lavoro di ricognizione, analisi e documentazione già posto in essere dal «Consorzio G6», incaricato con il contratto stipulato in data 25 gennaio 2000, anche al fine di pervenire all'alienazione dei beni con tempestività e comunque entro e non oltre il 1° marzo del 2001.

Art. 2.

1. In conseguenza delle modificazioni apportate alla lista degli immobili conferiti nel programma straordinario di cessione, per effetto di quanto esposto all'art. 1, sarà effettuata una rimodulazione delle clausole dedotte nel contratto sottoscritto con l'Advisor in data 25 gennaio 2000.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SALVI

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
VISCO

# PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CESSIONE
# ALLEGATO A – I PARTE

## Immobili non residenziali e parte non residenziale degli immobili misti individuati con il decreto del 16 marzo 2000

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENPAF** | | | | | |
| AL01 | 01 | ALESSANDRIA | AL | VIA PISTOIA, 7 | |
| BA01 | 01 | BARI | BA | VIA DEVITO FRANCESCO, 4/C | |
| BG01 | 01 | BERGAMO | BG | VIA E. NOVELLI, 6 | |
| BL01 | 01 | BELLUNO | BL | PIAZZALE DELLA RESISTENZA, 62 | |
| CA01 | 01 | CAGLIARI | CA | VIA ALGHERO, 29 | |
| CH01 | 01 | CHIETI | CH | VIA R. NOVELLIS, 14 | |
| CT01 | 01 | CATANIA | CT | VIA S. TOMASELLI, 33 | |
| FG01 | 01 | FOGGIA | FG | VIA P. TELESFORO, 56 | |
| FI01 | 01 | FIRENZE | FI | VIALE EUROPA, 109 | |
| GE01 | 01 | GENOVA | GE | VIA PESCE, 5/VIA MAMIANI, 35R | |
| GR01 | 01 | GROSSETO | GR | VIA GUERRAZZI, 3 | |
| LE01 | 01 | LECCE | LE | VIA F. SCARPA, 18 | |
| MN01 | 01 | MANTOVA | MN | VIA MARANGONI, 18 | |
| MS01 | 01 | CARRARA | MS | VIA DON MINZONI, 23 | |
| MT01 | 01 | MATERA | MT | VIALE ITALIA, 94/B | |
| OR01 | 01 | ORISTANO | OR | VIA BENEDETTO CROCE (PALAZZO UCCHEDDU) | |
| PG01 | 01 | PERUGIA | PG | VIA CAMPO DI MARTE, 14 | |
| PR01 | 01 | PARMA | PR | BORGO REALE, 24 | |
| PV01 | 01 | PAVIA | PV | VIALE DELLA LIBERTA', 10 | |
| RA01 | 01 | RAVENNA | RA | VIA FAETINA, 30 | |
| RE01 | 01 | REGGIO EMILIA | RE | VIA MONTE FIORINO, 10/12 | |
| RG01 | 01 | RAGUSA | RG | VIA ARCHIMEDE, 183 | |
| RM25 | 01 | ROMA | RM | Via REVOLTELLA PASQUALE, 151 | |
| RM30 | 01 | ROMA | RM | Via dei TIZI, 10 | |
| SA01 | 01 | SALERNO | SA | VIA MOBILIO, 17 | |
| TE01 | 01 | TERAMO | TE | VIA L. STURZO, 36 | |
| RM22 | 01 | ROMA | RM | Viale PASTEUR, 65 | * |

***TOTALI ENPAF*** N° immobili 27

* Solo parte non residenziale

## Programma Straordinario di Cessione

## Allegato A - I parte

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENPALS** | | | | | |
| 000015 | 001 | ROMA | RM | Via ARNO, 42-44 | |
| 000017 | 001 | ROMA | RM | Via SOMMACAMPAGNA, 28 | |
| 000041 | 001 | VENEZIA | VE | S. MARCO, 4262 | |
| 000043 | 001 | CATANIA | CT | VIA SALVATORE PAOLA, 27 | |
| 000014 | 001 | ROMA | RM | Via TAGLIAMENTO, 45 | * |
| 000019 | 001 | ROMA | RM | Via TAGLIAMENTO, 29 | * |

***TOTALI ENPALS*** N° immobili **6**

* Solo parte non residenziale

**Programma Straordinario di Cessione** **Allegato A - I parte**

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| **INAIL** | | | | |
| 000045 | 001 | TORINO | TO | VIA CELLINI 8 ANG. VIA NIZZA 106 |
| 000160 | 001 | MANTOVA | MN | VIA MAZZINI, 1/A |
| 000166 | 001 | VIRGILIO | MN | P.LE COMMERCIO,1 |
| 000175 | 001 | MILANO | MI | VIA BENACO 36 |
| 000187 | 001 | MILANO | MI | VIA MERCALLI 9 |
| 000206 | 001 | MILANO | MI | VIA LEPETIT 8/10. MACCHI 9/11 |
| 000213 | 001 | MILANO | MI | VIA POLONIA 10 |
| 000214 | 001 | AGRATE BRIANZA | MI | VIA PARACELSO, 2/4/6 |
| 000251 | 001 | BRESSANONE | BZ | VIA FALLMERAYER 9 |
| 000282 | 001 | PERGINE VALSUGANA | TN | FRAZ. VIGALZANO |
| 000425 | 001 | GENOVA | GE | VIA MURA ZINGARI 16/17/18/19 R |
| 000441 | 001 | IMPERIA | IM | VIA BELGRANO 35 |
| 000451 | 001 | LA SPEZIA | SP | VIA DEL TORRETTO 57 |
| 000452 | 001 | LA SPEZIA | SP | P.ZA EUROPA |
| 000454 | 001 | LA SPEZIA | SP | VIA ZARA 2 |
| 000540 | 001 | MODENA | MO | VIALE REITER 34 |
| 000544 | 001 | MODENA | MO | VIA GALAVERNA 8 |
| 000581 | 001 | REGGIO EMILIA | RE | VIA ROMA,11/VIA CAMBIATORI,1 |
| 000601 | 001 | CARRARA | MS | VIA CUCCHIARI 8 |
| 000651 | 001 | LIVORNO | LI | VIA CECCONI 4,6 |
| 000655 | 001 | LIVORNO | LI | VIA RICASOLI 12 |
| 000660 | 001 | LUCCA | LU | VIA FILLUNGO 74 |
| 000675 | 001 | PONTEDERA | PI | VIA SACCO E VANZETTI, 47 |
| 000710 | 001 | TERNI | TR | VIA A. FLORIANO 5 |
| 000721 | 001 | ANCONA | AN | VIA CIAVARINI 7 |
| 000724 | 001 | ANCONA | AN | VIA MONTEDAGO/PIAZZA ALDO MORO/ |
| 000727 | 001 | ANCONA | AN | VIA GENTILE DA FABRIANO |

* Solo parte non residenziale

## Programma Straordinario di Cessione

## Allegato A - I parte

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| 000750 | 001 | MACERATA | MC | VIA MOZZI 23 |
| 000804 | 001 | CASTELNUOVO DI PORTO | RM | Traversa del GRILLO |
| 000806 | 001 | POMEZIA | RM | VIA PONTINA KM 30,500 |
| 000821 | 001 | CAMPOBASSO | CB | PIAZZA MOLISE NN. 25/27 E 65/67. |
| 000871 | 001 | ATRIPALDA | AV | CONTRADA TIRATORE |
| 000911 | 002 | NAPOLI | NA | VIA NUOVA POGGIOREALE |
| 000951 | 001 | BARI | BA | VIA SPARANO N.170 |
| 000954 | 001 | BARI | BA | VIA FABIO FILZI N.18 |
| 000955 | 001 | BARI | BA | VIA BISSOLATI ANG. III MEDIANA BIS. |
| 000972 | 001 | MONOPOLI | BA | VIA BOCCACCIO N. 8-10 |
| 000990 | 001 | OSTUNI | BR | C.DA MONTE SARAGO V. PER CISTERNINO |
| 000991 | 001 | OSTUNI | BR | C.DA MONTE SARAGO V.PER CISTERNINO |
| 001000 | 001 | FOGGIA | FG | VIA ISONZO N.23-31/D |
| 001022 | 001 | TARANTO | TA | VIA GRAZIA DELEDDA |
| 001131 | 001 | CATANIA | CT | PIAZZA DELLA REPUBBLICA S.N.(INAIL) |
| 001140 | 001 | ENNA | EN | VIALE DIAZ, 1/ANG. VIA LIBERTA' |
| 001183 | 001 | PALERMO | PA | VIA R.WAGNER 2 |
| 001200 | 001 | RAGUSA | RG | PIAZZA LIBERTA', 10 / ANG.VIA ROMA, 216 |
| 001241 | 001 | IGLESIAS | CA | REGIONE S. ANTONIO |
| 001250 | 001 | NUORO | NU | VIA VITTORIO EMANUELE II N 34 |
| 002057 | 001 | ROMA | RM | Via SALARIA, 452/454/456 |
| 002145 | 001 | ROMA | RM | Viale delle PROVINCIE, 162/170 |
| 002237 | 001 | ROMA | RM | Via del CORSO, 79 |
| 002241 | 001 | ROMA | RM | Via GALLONIO ANTONIO, 2 |
| 002431 | 001 | ROMA | RM | Via dei GALLA E SIDAMA, 12/20 |
| 002561 | 001 | ROMA | RM | Via D`ONOFRIO EDOARDO, 212 |
| 004101 | 001 | UDINE | UD | VIA CACCIA N. 17 EDIFICIO "C" |
| 004102 | 001 | UDINE | UD | ED. B1 VIE CACCIA 29 E UCCELLIS 12F |

* Solo parte non residenziale

**Programma Straordinario di Cessione** **Allegato A - I parte**

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004104 | 001 | SAN PIETRO AL NATISONE | UD | LOC. SEDLA VIA S. PIETRO AL NAT. 18 | |
| 004131 | 001 | TARVISIO | UD | FUSINE VALROMANA VIA VERDI, 10 | |
| 000050 | 001 | TORINO | TO | C.SO UNIONE SOVIETICA 373 | * |
| 000150 | 001 | CREMONA | CR | CORSO CAMPI 46 | * |
| 000179 | 001 | MILANO | MI | VIA CONCA DEL NAVIGLIO 5 | * |
| 000183 | 001 | MILANO | MI | VIA LARGA 26 | * |
| 000196 | 001 | MILANO | MI | VIA TORINO 66/68. S.SISTO 4 | * |
| 000424 | 001 | GENOVA | GE | VIA CESAREA 8 | * |
| 000473 | 001 | BOLOGNA | BO | V.FARINI 37 P.S.GIOVANNI MONTE 9 | * |
| 000550 | 001 | PARMA | PR | VIA VERDI,27-29 ANG.V.BOTTEGO,4 | * |
| 000570 | 001 | RAVENNA | RA | VIA GORDINI 27, VIA D. ALIGHIERI 1 | * |
| 000614 | 001 | FIRENZE | FI | S.JACOPO /BELFREDELLI/BARBADORI, 7 | * |
| 000630 | 001 | FIRENZE | FI | VIA DE' BENCI 4 | * |
| 000801 | 001 | CIVITAVECCHIA | RM | VIALE DELLA VITTORIA 29 | * |
| 000840 | 001 | L'AQUILA | AQ | C.SO FEDERICO II N. 59, VIA MONTEGU | * |
| 000843 | 001 | L'AQUILA | AQ | VIA SAN SISTO, 20/A | * |
| 000890 | 001 | CASERTA | CE | VIA ROMA 78/80 | * |
| 000909 | 001 | NAPOLI | NA | VIA S.LUCIA 107 - VIA M.TURCHI 16 | * |
| 001091 | 001 | AGRIGENTO | AG | VIA SAN VITO 2 P.ZZA V.EMANUELE 19 | * |
| 002095 | 001 | ROMA | RM | Via MONTI PARIOLI, 62 | * |
| 002113 | 001 | ROMA | RM | Via di S.VALENTINO, 30/32/34 | * |
| 002172 | 001 | ROMA | RM | Viale ANGELICO, 84 | * |
| 002174 | 001 | ROMA | RM | Piazza EUCLIDE, 47 | * |
| 002211 | 001 | ROMA | RM | Via CHELINI DOMENICO, 33 | * |
| 002326 | 001 | ROMA | RM | Via LIPPI FILIPPO, 2 | * |

***TOTALI INAIL*** **N° immobili** **80**

* Solo parte non residenziale

## Programma Straordinario di Cessione

## Allegato A - I parte

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| **INPDAI** | | | | |
| 004 | 004 | ROMA | RM | Via TORINO, 117 |
| 007 | 007 | ROMA | RM | Piazza di MONTECITORIO, 12 |
| 013 | 013 | ROMA | RM | Via delle TRE CANNELLE, 15 |
| 017 | 017 | ROMA | RM | Via NAZIONALE, 75 |
| 018 | 018 | ROMA | RM | Via PALERMO, 8 |
| 019 | 019 | ROMA | RM | Via PALERMO, 12 |
| 026 | 026 | ROMA | RM | Piazza BARBERINI, 52 |
| 085 | 085 | ROMA | RM | Via FLAVIA, 3 |
| 136 | 136 | ROMA | RM | Via MIGIURTINA, 29 |
| 249 | 249 | ROMA | RM | Via CASATI GABRIO, 87 F |
| 318 | 318 | ROMA | RM | Via MIGIURTINA, 69 |
| 373 | 373 | ROMA | RM | Largo ANTONELLI LUIGI, 16 |
| 400 | 400 | ROMA | RM | Via COLOMBO CRISTOFORO, 424/428 |
| 446 | 446 | FIRENZE | FI | VIA GIUS. LA FARINA 27/29 |
| 447 | 447 | CHIANCIANO TERME | SI | VIA DELLE PIANE, 35 |
| 450 | 450 | GENOVA | GE | VIA MADRE DI DIO-V. G. D'ANNUNZIO, 109/111 TO |
| 475 | 475 | ROMA | RM | Via CINA, 413 |
| 477 | 477 | ROMA | RM | Via della STAZIONE TUSCOLANA , 104/110 |
| 480 | 480 | ROMA | RM | Viale PELIZZI BRUNO, 83/101 |
| 498 | 498 | ROMA | RM | Via STADERINI ARISTIDE, 93 |
| 527 | 527 | GENOVA | GE | VIA F. ROMANI 3 |
| 535 | 535 | GENOVA | GE | VIA PONTE REALE 5 |
| 566 | 566 | MILANO | MI | VIA DURINI 5 |
| 568 | 568 | MILANO | MI | VIA SPERONARI 8 |
| 595 | 595 | MILANO | MI | VIA P. CANNOBIO 33 |
| 597 | 597 | LACCHIARELLA | MI | CENTRO COMM.LE IL GIRASOLE PAD. 4/5/6 |
| 668 | 668 | ROMA | RM | Via PALERMO, 10 |

* Solo parte non residenziale

**Programma Straordinario di Cessione** **Allegato A - I parte**

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 680 | RIMINI | RN | VIA ROSASPINA 21-23-37-39 | |
| 682 | 682 | MACERATA | MC | VIA LORENZONI, 10 | |
| 683 | 683 | ROVIGO | RO | V.LE TRIESTE 6 | |
| 684 | 684 | SAN BENEDETTO DEL TRONT | AP | VIA POMEZIA 4 - 12/A | |
| 685 | 685 | RIMINI | RN | P.ZZA BORNACCINI, 1 | |
| 701 | 701 | MILANO | MI | VIA FRANCESCO CAVEZZALI 11 | |
| 005 | 005 | ROMA | RM | Via dei PREFETTI, 12 | * |
| 006 | 006 | ROMA | RM | Via dei PREFETTI, 17 | * |
| 012 | 012 | ROMA | RM | Via QUATTRO NOVEMBRE, 152 | * |
| 038 | 038 | ROMA | RM | Via VENTI SETTEMBRE, 27/B | * |
| 041 | 041 | ROMA | RM | Via in ARCIONE, 71 | * |
| 065 | 065 | ROMA | RM | Via PAISIELLO GIOVANNI, 53 | * |
| 080 | 080 | ROMA | RM | Via del CORSO, 509 | * |
| 093 | 093 | ROMA | RM | Via DENZA FRANCESCO, 66 | * |
| 112 | 112 | ROMA | RM | Via delle QUATTRO FONTANE, 173 | * |
| 114 | 114 | ROMA | RM | Via ASMARA, 38 | * |
| 120 | 120 | ROMA | RM | Via TORINO, 122 | * |
| 251 | 251 | ROMA | RM | Via NAZIONALE, 87 | * |
| 416 | 416 | ROMA | RM | Via della FARNESINA, 269 A | * |
| 417 | 417 | ROMA | RM | Via della FARNESINA, 269 B | * |
| 574 | 574 | MILANO | MI | VIA MAURO MACCHI 38/40 | * |
| 579 | 579 | MILANO | MI | VIA PAVIA 3 | * |
| 658 | 658 | FIRENZE | FI | VIA TOSELLI 126 | * |

***TOTALI INPDAI*** **N° immobili** **50**

* Solo parte non residenziale

## Programma Straordinario di Cessione

## Allegato A - I parte

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| **INPDAP** | | | | |
| 20009 | 01 | ROMA | RM | Viale delle PROVINCIE, 184 |
| 20028 | 01 | ROMA | RM | Via MONTEBELLO, 124/126/128 |
| 20032 | 01 | ROMA | RM | Via GUIDUBALDO DEL MONTE, 60 |
| 20055 | 01 | ROMA | RM | Via RASELLA, 41 |
| 20063 | 01 | FROSINONE | FR | VLE MAZZINI-P.ZZA SEI DICEMBRE 3/4/5 |
| 20067 | 01 | ANCONA | AN | V XXV APRILE 81/87 GIA` MONTEMARINO |
| 20070 | 01 | CAGLIARI | CA | V XX SETTEMBRE-VIA SONNINO 11-15-17 |
| 20070 | 02 | CAGLIARI | CA | V XX SETTEMBRE-VIA SONNINO 11-15-17 |
| 20070 | 03 | CAGLIARI | CA | V XX SETTEMBRE-VIA SONNINO 11-15-17 |
| 20070 | 04 | CAGLIARI | CA | V XX SETTEMBRE-VIA SONNINO 11-15-17 |
| 20070 | 05 | CAGLIARI | CA | V XX SETTEMBRE-VIA SONNINO 11-15-17 |
| 20070 | 06 | CAGLIARI | CA | V XX SETTEMBRE-VIA SONNINO 11-15-17 |
| 20074 | 01 | PALERMO | PA | VIA SAMPOLO, 121 |
| 20156 | 01 | LIVORNO | LI | VIALE G. CARDUCCI 1-3 |
| 20197 | 01 | VITERBO | VT | V CASSIA |
| 20206 | 01 | PADOVA | PD | RIVIERA T LIVIO, 73 |
| 20227 | 01 | NAPOLI | NA | V ARENACCIA PINTO CARAFFA, 154016 PINTO 13 |
| 20243 | 01 | PESARO | PS | V MAMELI, 9 |
| 20243 | 02 | PESARO | PS | V MAMELI, 9 |
| 20254 | 01 | MILANO | MI | V PRINCIPE EUGENIO 1 3 5 |
| 20255 | 01 | SIRACUSA | SR | V PITIA 46 |
| 20255 | 02 | SIRACUSA | SR | V PITIA 46 |
| 20287 | 01 | PORDENONE | PN | BORGO S.ANTONIO 23 |
| 20290 | 01 | TERNI | TR | VIA BRAMANTE NN. DALL'11 AL 45 |
| 20319 | 01 | RAVENNA | RA | VIA RANDI, 25 |
| 20340 | 01 | RAVENNA | RA | VIA BERLINGUER SNC, 20 |
| 20340 | 02 | RAVENNA | RA | VIA BERLINGUER SNC, 20 |

* Solo parte non residenziale

## Programma Straordinario di Cessione

## Allegato A - I parte

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| 20340 | 03 | RAVENNA | RA | VIA BERLINGUER SNC, 20 |
| 20340 | 04 | RAVENNA | RA | VIA BERLINGUER SNC, 20 |
| 30269 | 01 | OLBIA | SS | S S OLBIA PALAU |
| 30339 | 01 | CASSANO D'ADDA | MI | SS.11-SP.104 |
| 50242 | 01 | TORINO | TO | CSO TAZZOLI 186 188 |
| 50271 | 01 | ROMA | RM | Via DE TOMMASI PUBLIO - Via VERTUNNI ACHILLE |
| 50282 | 01 | PADOVA | PD | V CROCE ROSSA |
| 50296 | 01 | VITERBO | VT | VIA CASSIA |
| 50306 | 01 | FERRARA | FE | Via DEL CAMPO, 40 |
| 50322 | 01 | PADOVA | PD | VIA DONA' VIA CROCE ROSSA |
| 50341 | 01 | ROMA | RM | Via COSTI R., 57/61 |
| 50341 | 02 | ROMA | RM | Via COSTI R., 75 |
| 50342 | 01 | ROMA | RM | FIUMICINO-RISERVA BAMBOCCIO DI SOTT- V. CO |
| 50343 | 01 | ROMA | RM | FIUMICINO-RISERVA BAMBOCCIO DI SOTT- V. CO |
| 50345 | 01 | ROMA | RM | Via di TOR VERGATA |
| 50349 | 01 | ROMA | RM | V.le TOGLIATTI PALMIRO, 1506/1520 |
| 50361 | 01 | CENTO | FE | Via BOLOGNA, 15 - 15/1 |
| 50363 | 01 | MILANO | MI | Via DEI MISSAGLIA, 65/2 |
| 50363 | 02 | MILANO | MI | V.BUGATTI,D'ASCANIO GIA'MISSAGLIA,6 |
| 50363 | 03 | MILANO | MI | V.BUGATTI,D'ASCANIO GIA'MISSAGLIA,6 |
| 50363 | 04 | MILANO | MI | V.BUGATTI,D'ASCANIO GIA'MISSAGLIA,6 |
| 50364 | 01 | TREVISO | TV | VIA CASTELLANA, 54 |
| 50365 | 01 | ROMA | RM | Via COLLATINA, 383/385/387 |
| 66167 | 01 | ROMA | RM | Via VIOLA CESARE GIULIO, 34/36/48 |
| 66172 | 01 | ROMA | RM | Via TOVAGLIERI F., 17/411/413 |
| 66175 | 01 | ROMA | RM | Via S.GETULLO, 96 |
| 66189 | 01 | ROMA | RM | Via MAZZOLA V., 66 - Via E. SPALLA, 41 |
| 66391 | 01 | FIRENZE | FI | V. DE BOSIS/ANG.V. DE BERNARDI, 7-23 |

* Solo parte non residenziale

## Programma Straordinario di Cessione

## Allegato A - I parte

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| 66551 | 01 | BRINDISI | BR | VIA APPIA/VIA PROPERZIO |
| 66552 | 01 | CAGLIARI | CA | V. S.TOMMASO D'AQUINO, 18 |
| 66557 | 01 | NAPOLI | NA | VIA SANTA MARIA DEL PIANTO - V. NUOVA POGGI |
| 66749 | 01 | BOLOGNA | BO | BORGO S. PIETRO - Via FINELLI, 3/5/7/9 |
| 66750 | 01 | BRESCIA | BS | VIA LOMBROSO 1 |
| 66751 | 01 | DESENZANO DEL GARDA | BS | VIA MANTOVA 1/ |
| 66753 | 01 | GENOVA | GE | VIA BALBI 40 SALITA S. GIOVANNI PRE |
| 66756 | 01 | LACCHIARELLA | MI | PAL.MASACCIO/VIGNOLA IL GIRASOLE |
| 66760 | 01 | LACCHIARELLA | MI | PAL SANSOVINO/ALBERTI/BORROMINI |
| 66761 | 01 | MILANO | MI | VIA RICHARD 1/ TORRI B-C-E |
| 66767 | 01 | VERONA | VR | VIA Q. FILOPANTI N.5 |
| 66774 | 01 | VICENZA | VI | VIA POLLAMAIO 25 |
| 77002 | 01 | ROMA | RM | Via FLAVIA, 93 |
| 77017 | 01 | ROMA | RM | Via BELLINI VINCENZO, 19/21/23/27 |
| 77024 | 01 | ROMA | RM | Via FLAVIA, 104 |
| 77059 | 01 | TORRE ANNUNZIATA | NA | VIA L. IACONO 22 |
| 77076 | 01 | ROMA | RM | Via dell` AEROPORTO, 129 |
| 77080 | 01 | CIVITAVECCHIA | RM | VIA ETRURIA, 9 (POLIAMBULATORIO) |
| 77085 | 01 | MILANO | MI | VICOLO S. GIOVANNI SUL MURO 1-3-5 |
| 77088 | 01 | ROMA | RM | Via FIUME BIANCO, 56 |
| 77088 | 02 | ROMA | RM | Via FIUME BIANCO, 56 |
| 77094 | 01 | ROMA | RM | Via CANTON, COMP. 20 |
| 77098 | 01 | CASSINA DE' PECCHI | MI | Via ROMA, 108 ED.D |
| 77098 | 03 | CASSINA DE' PECCHI | MI | Via ROMA, 108 ED.C |
| 77111 | 01 | CASSINA DE' PECCHI | MI | VIA ROMA 106 ED.G |
| 77111 | 03 | CASSINA DE' PECCHI | MI | VIA ROMA 106 ED.G |
| 77112 | 01 | LACCHIARELLA | MI | LOTTO 16 - PALLADIO - IL GIRASOLE |
| 77117 | 01 | CASSINA DE' PECCHI | MI | Via ROMA, 106 ED. B |

* Solo parte non residenziale

## Programma Straordinario di Cessione

## Allegato A - I parte

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77117 | 02 | CASSINA DE' PECCHI | MI | Via ROMA, 106 ED. A-F | |
| 77117 | 03 | CASSINA DE' PECCHI | MI | Via ROMA, 108 ED. F | |
| 77129 | 01 | MILANO | MI | VIA RIPAMONTI 332/10 | |
| 77134 | 01 | ROMA | RM | Via TOVAGLIERI F., 19 | |
| 77139 | 01 | SEGRATE | MI | VIA CASSANESE-PAL.MANTEGNA | |
| 77147 | 01 | LECCO | CO | C. C. ALBERTO/CENTRO GIOTTO/V.IGNALADA39 | |
| 77150 | 01 | BASIGLIO | MI | MILANO 3 CENTRO COMM. | |
| 77176 | 01 | PRATO | FI | VIA MIGLIORE DI CINO 8-10-12 | |
| 77179 | 01 | ROMA | RM | Piazzale VAN GOGH | |
| 77188 | 04 | CASERTA | CE | VIA ARENA/VIA MADDALENA S.BENEDETTO | |
| 77188 | 05 | CASERTA | CE | VIA ARENA/VIA MADDALENA S.BENEDETTO | |
| 77189 | 01 | MILANO | MI | VIA RIPAMONTI 332/2 LOTTO A5/EDIFIC | |
| 98040 | 01 | BOLOGNA | BO | Via LAME, 102 - Via L. CALORI, 2/G - Via BRUGNOLI, | |
| 20007 | 01 | ROMA | RM | Via IVREA, 12 | * |
| 20062 | 01 | VERONA | VR | VIA DEL PONTIERE VIA SHAKESPEARE - LUNGADI | * |
| 20076 | 01 | BOLOGNA | BO | PIAZZA AZZARITA 5 | * |
| 20099 | 01 | FIRENZE | FI | Via MASACCIO, 126 | * |
| 20099 | 02 | FIRENZE | FI | Via MASACCIO, 122/124/126 | * |
| 20099 | 03 | FIRENZE | FI | Via MASACCIO, 122/124/126 | * |
| 20099 | 04 | FIRENZE | FI | Via MASACCIO, 122/124/126 | * |
| 20133 | 01 | PAVIA | PV | Via BRICHETTI, 56 | * |
| 20133 | 02 | PAVIA | PV | Via BRICHETTI, 58/A | * |
| 20212 | 01 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 02 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 03 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 04 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 05 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 06 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |

* Solo parte non residenziale

## Programma Straordinario di Cessione

## Allegato A - I parte

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20212 | 07 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 08 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 09 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 10 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 11 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 50112 | 01 | PADOVA | PD | Via DEGLI SCROVEGNI, 2/A | * |
| 50144 | 01 | BERGAMO | BG | Via BORFURO,12/14 | * |
| 66041 | 01 | MONTEROTONDO | RM | Via SALARIA, 108 | * |
| 66540 | 01 | COSENZA | CS | PIAZZA ZUMBRINI | * |
| 66748 | 01 | BOLOGNA | BO | ANG.V.FINELLI 6,8 V.BORGO S.PIETRO | * |

***TOTALI INPDAP*** N° immobili 121

* Solo parte non residenziale

## Programma Straordinario di Cessione

## Allegato A - I parte

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INPS** | | | | | |
| 000006 | 006 | ROMA | RM | Via del CORSO, 55/57 | |
| 000007 | 007 | ROMA | RM | Via dei GRECI, 22/25 | |
| AQ06 | 06 | CHIETI | CH | VIA AMENDOLA, 53 | |
| BO18 | 18 | REGGIO EMILIA | RE | VIA E. S.PIETRO, 2 | |
| FI52 | 52 | SAN GIULIANO TERME | PI | VIA NICCOLINI, 1 | |
| FI95 | 95 | PISTOIA | PT | PIAZZA DUOMO, 10 | |
| MI62 | 62 | BRESCIA | BS | P.ZA VITTORIA, 4/5/6 | |
| NA15 | 15 | NAPOLI | NA | VIA QUAGLIARELLO /VIA ORSOLONE, 24 | |
| NA16 | 16 | BENEVENTO | BN | VIALE MELLUSI, 1 | |
| NA18 | 18 | CASERTA | CE | RENELLA, 69/71 | |
| PG02 | 02 | PERUGIA | PG | VIA FIUME, 17 | |
| RM13 | 13 | ROMA | RM | Galleria REGINA MARGHERITA, 7 | |
| RM19 | 19 | ROMA | RM | Via QUATTRO NOVEMBRE, 104 | |
| RM22 | 22 | ROMA | RM | Via MINGHETTI M., 5/6 | |
| RM31 | 31 | ROMA | RM | Via dell` ARANCIO, 66 | |
| RM34 | 34 | ROMA | RM | Piazza ADRIANA, 21 | |
| RM69 | 69 | ROMA | RM | Via CRESCENZIO, 17/B - 17/C | |
| RM97 | 97 | ROMA | RM | Via PASTRENGO, 22 - Via PARIGI | |
| VE16 | 16 | VENEZIA | VE | P.ZA CORRER CANNAREGIO, 2217 | |
| FI50 | 50 | PISA | PI | C.SO ITALIA, 36/54 / SALANUNZ.NA | * |
| MI18 | 18 | MILANO | MI | VIA MONTEBELLO, 27 | * |
| RM08 | 08 | ROMA | RM | Via PIAVE, 29 | * |
| RM16 | 16 | ROMA | RM | Via CAVOUR, 108 | * |
| RM24 | 24 | ROMA | RM | Piazza CAVOUR, 3 | * |
| RM25 | 25 | ROMA | RM | Via CRESCENZIO, 9 | * |
| RM27 | 27 | ROMA | RM | Piazza ADRIANA, 5 | * |
| RM28 | 28 | ROMA | RM | Piazza CAVOUR, 10 | * |

* Solo parte non residenziale

## Programma Straordinario di Cessione

## Allegato A - I parte

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| RM33 | 33 | ROMA | RM | Viale CARSO, 67 | * |
| RM36 | 36 | ROMA | RM | Piazza ADRIANA, 8 | * |
| RM37 | 37 | ROMA | RM | Piazza ADRIANA, 10 | * |
| RM38 | 38 | ROMA | RM | Via CRESCENZIO, 17 - 17/A | * |
| RM47 | 47 | ROMA | RM | Via del CORSO, 476 | * |

***TOTALI INPS*** N° immobili 32

* Solo parte non residenziale

## Programma Straordinario di Cessione

## Allegato A - I parte

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IPOST** | | | | | |
| 4 | 4 | CASTROCARO TERME | FO | MARCONI, 1 | |
| 5 | 5 | RIMINI | FO | MANTEGAZZA, 12/14 | |
| 6 | 6 | RIMINI | FO | DANDOLO, 13 | |
| 7 | 7 | SPOLETO | PG | LOC.S.ANTIMO - VIA MONTELUCO | |
| 9 | 9 | PISTOIA | PT | LOCAL. (PRUNETTA) PITEGLIO | |
| 22 | 1 | ROMA | RM | Viale MASSAIA G., 23 | * |
| 48 | 48 | MILANO | MI | M.SAPONARO, 18 | * |
| 85 | 3 | ROMA | RM | Via MAYER T., 29 | * |

***TOTALI IPOST*** **N° immobili** **8**

* Solo parte non residenziale

## Programma Straordinario di Cessione — Allegato A - I parte

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IPSEMA** | | | | | |
| GE002 | 002 | GENOVA | GE | V. ANTONIO CANTORE, 3 | |
| GE003 | 003 | GENOVA | GE | V. MILANO, 43 | |
| GE009 | 009 | GENOVA | GE | V. MILANO, 82R | |
| GE010 | 010 | CIVITAVECCHIA | RM | L.GO PLEBISCITO, 4 | |
| GE011 | 011 | ROMA | RM | V. FIUMARA, 28 (FIUMICINO) | |
| GE012 | 012 | ISOLA DEL GIGLIO | GR | V. PROVINCIALE, 45 | |
| GE013 | 013 | LA SPEZIA | SP | V. F. CRISPI, 103 | |
| GE014 | 014 | LERICI | SP | V. PETRICCIOLI, 22 | |
| GE015 | 015 | LIVORNO | LI | P.ZZA MICHELI, 9 | |
| GE016 | 016 | ROMA | RM | Via SIMONETTI DIEGO, 79 | |
| GE017 | 017 | MONTE ARGENTARIO | GR | V. VIVARELLI, 22 | |
| GE018 | 018 | ROMA | RM | Via TEVERE, 48 | |
| GE019 | 019 | SAVONA | SV | GALLERIA SCARZERIA, 12 | |
| GE020 | 020 | TERRACINA | LT | V.C. COLOMBO, 24 | |
| GE021 | 021 | VIAREGGIO | LU | V. P. BONAPARTE, 1 | |
| NA006 | 006 | NAPOLI | NA | V. DIOCLEZIANO, 328 | |
| NA010 | 010 | MESSINA | ME | CDA MARGI | |
| NA011 | 011 | MESSINA | ME | CDA CELONA | |
| NA013 | 013 | TORRE DEL GRECO | NA | V. C. BATTISTI, 13 | |
| NA014 | 014 | ERCOLANO | NA | V. IV NOVEMBRE, 25 | |
| NA001 | 001 | BARI | BA | V. QUINTINO SELLA, 215 | * |

| | | |
|---|---|---|
| ***TOTALI IPSEMA*** | N° immobili | 21 |
| **TOTALI GENERALI** | N° immobili | 345 |

* Solo parte non residenziale

# PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CESSIONE
# ALLEGATO A - II PARTE

## Nuovi immobili inclusi nel piano

sett-2000

**ENPALS**

| | | | Valore catastale | Sup. totale | SUPERFICI (metri quadrati) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Strutture ricettive | Terreni | Parcheggi | Edif. industr. e depositi | Servizi pubbl./privati | Negozi | Uffici | Residenze | Altro |
| 000003-001 | ROMA | Via AURORA, 31 | 6.747 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 184 | 1.887 | 0 | 0 |
| 000016-001 | ROMA | Via dei VILLINI, 5 | 7.131 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 707 |
| **TOTALI - ENPALS** | | **N° immobili: 2** | **13.878** | **4.209** | **0** | **0** | **0** | **295** | **0** | **184** | **3.023** | **0** | **707** |

sett-2000

**INAIL**

| | | | Valore catastale | Sup. totale | SUPERFICI (metri quadrati) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Strutture ricettive | Terreni | Parcheggi | Edif. industr. e depositi | Servizi pubbl./privati | Negozi | Uffici | Residenze | Altro |
| 000405-001 | TRIESTE | VIA DELL'UNIVERSITA' N.5 | 4.704 | 1.140 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 |
| **TOTALI - INAIL** | | **N° immobili: 1** | **4.704** | **1.140** | **0** | **0** | **16** | **0** | **0** | **0** | **1.124** | **0** | **0** |

sett-2000

## INPDAI

| | | | Valore catastale | Sup. totale | SUPERFICI (metri quadrati) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Strutture ricettive | Terreni | Parcheggi | Edif. industr. e depositi | Servizi pubbl./privati | Negozi | Uffici | Residenze | Altro |
| 444-444 | ROMA | Via LUCANIA, 29 | 57.516 | 16.759 | 0 | 0 | 8.680 | 0 | 0 | 740 | 7.339 | 0 | 0 |
| 456-456 | ROMA | Via dei PRATI FISCALI, 199 | 12.729 | 4.198 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 387 | 2.322 | 0 | 120 |
| 560-560 | NAPOLI | VIA APPIA A SECONDIGLIANO 151 | 17.643 | 24.047 | 0 | 0 | 0 | 22.011 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 |
| 561-561 | NAPOLI | VIA NUOVA POGGIOREALE, 62 - 62/A | 44.146 | 24.752 | 0 | 0 | 12.155 | 894 | 0 | 2.200 | 9.503 | 0 | 0 |
| 604-604 | MILANO | VIA MECENATE N. 86 | 13.675 | 8.022 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 5.840 | 0 | 0 |
| 605-605 | MILANO | VIA DURANDO, 38 /VIA COSENZA, 41 | 28.000 | 11.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.874 | 0 | 2.920 |
| 810-810 | ROMA | Via CASSIA, 471 | 2.316 | 91.474 | 0 | 3.500 | 100 | 268 | 87.463 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| **TOTALI - INPDAI** | | **N° immobili: 7** | 176.025 | 181.046 | **0** | **3.500** | **24.486** | **23.173** | **87.463** | **3.327** | **35.914** | **0** | **3.183** |

sett-2000

## INPDAP

| | | | Valore catastale | Sup. totale | SUPERFICI (metri quadrati) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Strutture ricettive | Terreni | Parcheggi | Edif. industr. e depositi | Servizi pubbl./privati | Negozi | Uffici | Residenze | Altro |
| 20292-01 | ROMA | Via BALMA A. - Via CAMPARI DAVIDE | 30.080 | 5.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.080 | 0 | 0 |
| 20299-01 | RIETI | V.LE DELLO SPORT LOC.FONDIANO | 10.147 | 6.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.853 | 0 | 0 |
| 20304-01 | CATANIA | VIALE ULISSE - VIALE MONSIGNOR D'ORLANDO, 1 | 7.787 | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 4.131 | 0 | 0 |
| 20304-03 | CATANIA | VIALE ULISSE | 10.411 | 6.757 | 0 | 0 | 0 | 2.230 | 0 | 0 | 4.527 | 0 | 0 |
| 20308-01 | ROMA | Via dei BERIO, 91-97 | 40.461 | 11.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.308 | 0 | 0 |
| 20312-02 | ORISTANO | VIA DORANDO PETRI LOC.SAN NICOLA | 7.766 | 9.191 | 0 | 0 | 1.092 | 1.844 | 0 | 0 | 6.255 | 0 | 0 |
| 66011-01 | ROMA | Via CAPOGROSSI G., 34 - Viale MORANDI G. | 8.088 | 2.702 | 0 | 0 | 4 | 270 | 0 | 378 | 2.032 | 18 | 0 |
| 66032-01 | ROMA | Via CAMPO FARNIA, COMP. 216 | 8.307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66032-02 | ROMA | Via CAMPO FARNIA - Via PELLARO | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 431 | 439 | 0 | 0 |
| 66032-03 | ROMA | Via CAMPO FARNIA - Via PELLARO | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 490 | 485 | 0 | 0 |
| 66033-01 | ROMA | Via FALCONIERI PAOLA, 29/35 | 12.568 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 66064-01 | ROMA | Via PICA T., 5/53 | 11.110 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 |
| 66108-01 | ROMA | Via del PESCACCIO, 22/24/26/28 | 27.375 | 9.312 | 0 | 0 | 1.000 | 1.552 | 0 | 420 | 6.340 | 0 | 0 |
| 66170-01 | CIVITAVECCHIA | Via ANNOVAZZI, 15 | 9.839 | 5.588 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 0 |
| 66192-01 | ROMA | Via CAVAGLIERI, 26 | 12.063 | 10.261 | 0 | 0 | 3.036 | 150 | 0 | 0 | 7.075 | 0 | 0 |
| 66393-01 | LATINA | V.LE LE CORBUSIER | 8.640 | 13.464 | 0 | 0 | 4.435 | 5.807 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0 |
| 66554-01 | NAPOLI | VIA T. DA SESSA/C. DIR. IS.7 L | 21.735 | 8.596 | 0 | 0 | 5.968 | 1.132 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 |
| 66555-01 | NAPOLI | VIA T. DA SESSA/C. DIR.IS.4G | 21.735 | 4.130 | 0 | 0 | 3.366 | 420 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| 66556-01 | NAPOLI | VIA T. DA SESSA/C.DIR. IS.4 LO | 21.735 | 4.953 | 0 | 0 | 3.075 | 724 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 |

sett-2000

## INPDAP

| | | | | | SUPERFICI (metri quadrati) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valore catastale | Sup. totale | Strutture ricettive | Terreni | Parcheggi | Edif. industr. e depositi | Servizi pubbl./privati | Negozi | Uffici | Residenze | Altro |
| 66754-01 | GENOVA | VIA DE MARINI 1/C - | 10.268 | 2.736 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | 0 |
| 77092-01 | ROMA | Via CHIANESI ELIO, 110 | 18.400 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.053 | 0 | 0 |
| 77100-01 | ROMA | Via TEMPIO DEL CIELO, 1/5 | 14.349 | 4.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 0 | 0 |
| 77110-01 | MILANO | VIA STEPHENSON 94 | 28.000 | 9.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.580 | 0 | 0 |
| 77142-01 | CAGLIARI | VIA ANASSAGORA 1 /CENTRO MONREALE | 8.967 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.184 | 0 | 0 |
| 77154-01 | BARI | VIA AMENDOLA 160 EXECUTIVE CENTER | 13.500 | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 4.628 | 0 | 0 |
| 77172-01 | CASAMASSIMA | CENTRO COMM. IL BARICENTRO TORRE D | 14.875 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| 77196-01 | SEGRATE | Viale EUROPA TIGLI A | 25.300 | 4.942 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 |
| **TOTALI - INPDAP** | | **N° immobili: 27** | **403.506** | **155.827** | **0** | **0** | **25.486** | **15.436** | **0** | **6.204** | **108.683** | **18** | **0** |

sett-2000

## IPOST

| | | | Valore catastale | Sup. totale | SUPERFICI (metri quadrati) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Strutture ricettive | Terreni | Parcheggi | Edif. industr. e depositi | Servizi pubbl./privati | Negozi | Uffici | Residenze | Altro |
| 53-53 | ROMA | Via GOIRAN ILDEBRANDO, 1 - 3 | 16.375 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037 |
| **TOTALI - IPOST** | | **N° immobili: 1** | **16.375** | **2.037** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.037** |

sett-2000

| | | | Valore catastale | Sup. totale | SUPERFICI (metri quadrati) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Strutture ricettive | Terreni | Parcheggi | Edif. industr. e depositi | Servizi pubbl./privati | Negozi | Uffici | Residenze | Altro |
| TOTALI | | N° immobili: 38 | 614.488 | 344.259 | 0 | 3.500 | 49.988 | 38.904 | 87.463 | 9.715 | 148.744 | 18 | 5.927 |

# PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CESSIONE
# ALLEGATO B

## Immobili totalmente residenziali e parte residenziale degli immobili misti individuati con il decreto del 16 marzo 2000

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENPAF** | | | | | |
| MI01 | 01 | MILANO | MI | VIA PANIZZI, 10 | |
| RM06 | 01 | ROMA | RM | Vi OURMAYEUR, 60 - PAL. F | |
| RM06 | 02 | ROMA | RM | Via COURMAYEUR, 74 - PAL. H | |
| RM06 | 03 | ROMA | RM | Via COURMAYEUR, 74 - PAL. E | |
| RM18 | 01 | ROMA | RM | Via MADESIMO, 40 | |
| RM18 | 02 | ROMA | RM | Via MADESIMO, 40 | |
| RM22 | 01 | ROMA | RM | Viale PASTEUR, 65 | * |
| ***TOTALI ENPAF*** | | N° immobili | 7 | | |

* Solo parte residenziale

** Immobile misto eliminato dal PSC. Parte residenziale da immettere nel Programma ordinario.

sett-2000

## Immobili residenziali

## Allegato B

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENPALS** | | | | | |
| 000014 | 001 | ROMA | RM | Via TAGLIAMENTO, 45 | * |
| 000019 | 001 | ROMA | RM | Via TAGLIAMENTO, 29 | * |
| ***TOTALI ENPALS*** | | N° immobili | 2 | | |

* Solo parte residenziale

** Immobile misto eliminato dal PSC. Parte residenziale da immettere nel Programma ordinario.

sett-2000

## Immobili residenziali

## Allegato B

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INAIL** | | | | | |
| 000841 | 001 | L'AQUILA | AQ | VIA RENDINA 18 | |
| 000844 | 001 | L'AQUILA | AQ | VIA SAN SISTO I, 22D | |
| 001171 | 001 | MESSINA | ME | VIA GHIBELLINA 94 | |
| 001182 | 001 | PALERMO | PA | VIA VILLABIANCA 124 | |
| 002202 | 001 | ROMA | RM | Via MARTELLI N., 40 | |
| 002215 | 001 | ROMA | RM | Via MAJOLI C., 10 | |
| 002233 | 001 | ROMA | RM | Via di VIGNA FILONARDI, 5/7 | |
| 000050 | 001 | TORINO | TO | C.SO UNIONE SOVIETICA 373 | * |
| 000150 | 001 | CREMONA | CR | CORSO CAMPI 46 | * |
| 000179 | 001 | MILANO | MI | VIA CONCA DEL NAVIGLIO 5 | * |
| 000183 | 001 | MILANO | MI | VIA LARGA 26 | * |
| 000196 | 001 | MILANO | MI | VIA TORINO 66/68. S.SISTO 4 | * |
| 000424 | 001 | GENOVA | GE | VIA CESAREA 8 | * |
| 000473 | 001 | BOLOGNA | BO | V.FARINI 37 P.S.GIOVANNI MONTE 9 | * |
| 000550 | 001 | PARMA | PR | VIA VERDI,27-29 ANG.V.BOTTEGO,4 | * |
| 000570 | 001 | RAVENNA | RA | VIA GORDINI 27, VIA D. ALIGHIERI 1 | * |
| 000614 | 001 | FIRENZE | FI | S.JACOPO /BELFREDELLI/BARBADORI, 7 | * |
| 000630 | 001 | FIRENZE | FI | VIA DE' BENCI 4 | * |
| 000801 | 001 | CIVITAVECCHIA | RM | VIALE DELLA VITTORIA 29 | * |
| 000840 | 001 | L'AQUILA | AQ | C.SO FEDERICO II N. 59, VIA MONTEGU | * |
| 000843 | 001 | L'AQUILA | AQ | VIA SAN SISTO, 20/A | * |
| 000890 | 001 | CASERTA | CE | VIA ROMA 78/80 | * |
| 000909 | 001 | NAPOLI | NA | VIA S.LUCIA 107 - VIA M.TURCHI 16 | * |
| 001091 | 001 | AGRIGENTO | AG | VIA SAN VITO 2 P.ZZA V.EMANUELE 19 | * |
| 002095 | 001 | ROMA | RM | Via MONTI PARIOLI, 62 | * |
| 002113 | 001 | ROMA | RM | Via di S.VALENTINO, 30/32/34 | * |

* Solo parte residenziale

** Immobile misto eliminato dal PSC Parte residenziale da immettere nel Programma ordinario.

sett-2000

## Immobili residenziali

## Allegato B

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002172 | 001 | ROMA | RM | Viale ANGELICO, 84 | * |
| 002174 | 001 | ROMA | RM | Piazza EUCLIDE, 47 | * |
| 002211 | 001 | ROMA | RM | Via CHELINI DOMENICO, 33 | * |
| 002326 | 001 | ROMA | RM | Via LIPPI FILIPPO, 2 | * |
| 000412 | 001 | PORDENONE | PN | GALLERIA SAN MARCO N.2/4 | ** |

***TOTALI INAIL*** N° immobili **31**

* Solo parte residenziale

** Immobile misto eliminato dal PSC. Parte residenziale da immettere nel Programma ordinario.

sett-2000

## Immobili residenziali

## Allegato B

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INPDAI** | | | | | |
| 088 | 088 | ROMA | RM | Via GREGORIO VII, 306 | |
| 119 | 119 | ROMA | RM | Viale MAZZINI GIUSEPPE, 41 | |
| 376 | 376 | ROMA | RM | Via della FARNESINA, 323 | |
| 823 | 823 | ROMA | RM | Via MISURINA, 73/75 | |
| 005 | 005 | ROMA | RM | Via dei PREFETTI, 12 | * |
| 006 | 006 | ROMA | RM | Via dei PREFETTI, 17 | * |
| 012 | 012 | ROMA | RM | Via QUATTRO NOVEMBRE, 152 | * |
| 038 | 038 | ROMA | RM | Via VENTI SETTEMBRE, 27/B | * |
| 041 | 041 | ROMA | RM | Via in ARCIONE, 71 | * |
| 065 | 065 | ROMA | RM | Via PAISIELLO GIOVANNI, 53 | * |
| 080 | 080 | ROMA | RM | Via del CORSO, 509 | * |
| 093 | 093 | ROMA | RM | Via DENZA FRANCESCO, 66 | * |
| 112 | 112 | ROMA | RM | Via delle QUATTRO FONTANE, 173 | * |
| 114 | 114 | ROMA | RM | Via ASMARA, 38 | * |
| 120 | 120 | ROMA | RM | Via TORINO, 122 | * |
| 251 | 251 | ROMA | RM | Via NAZIONALE, 87 | * |
| 416 | 416 | ROMA | RM | Via della FARNESINA, 269 A | * |
| 417 | 417 | ROMA | RM | Via della FARNESINA, 269 B | * |
| 574 | 574 | MILANO | MI | VIA MAURO MACCHI 38/40 | * |
| 579 | 579 | MILANO | MI | VIA PAVIA 3 | * |
| 658 | 658 | FIRENZE | FI | VIA TOSELLI 126 | * |
| ***TOTALI INPDAI*** | | N° immobili | 21 | | |

* Solo parte residenziale

** Immobile misto eliminato dal PSC. Parte residenziale da immettere nel Programma ordinario.

sett-2000

## Immobili residenziali

## Allegato B

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INPDAP** | | | | | |
| 77001 | 01 | SPOLETO | PG | V. DELLE FELICI 17 / PALAZZETTO PAPI | |
| 20007 | 01 | ROMA | RM | Via IVREA, 12 | * |
| 20062 | 01 | VERONA | VR | VIA DEL PONTIERE VIA SHAKESPEARE - LUNGADIG | * |
| 20076 | 01 | BOLOGNA | BO | PIAZZA AZZARITA 5 | * |
| 20099 | 01 | FIRENZE | FI | Via MASACCIO, 126 | * |
| 20099 | 02 | FIRENZE | FI | Via MASACCIO, 122/124/126 | * |
| 20099 | 03 | FIRENZE | FI | Via MASACCIO, 122/124/126 | * |
| 20099 | 04 | FIRENZE | FI | Via MASACCIO, 122/124/126 | * |
| 20133 | 01 | PAVIA | PV | Via BRICHETTI, 56 | * |
| 20133 | 02 | PAVIA | PV | Via BRICHETTI, 58/A | * |
| 20212 | 01 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 02 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 03 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 04 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 05 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 06 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 07 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 08 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 09 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 10 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 20212 | 11 | FIRENZE | FI | Via PANCIATICHI, 7/10/13/16/19/22/24/27/30 | * |
| 50112 | 01 | PADOVA | PD | Via DEGLI SCROVEGNI, 2/A | * |
| 50144 | 01 | BERGAMO | BG | Via BORFURO,12/14 | * |
| 66041 | 01 | MONTEROTONDO | RM | Via SALARIA, 108 | * |
| 66540 | 01 | COSENZA | CS | PIAZZA ZUMBRINI | * |
| 66748 | 01 | BOLOGNA | BO | ANG.V.FINELLI 6,8 V.BORGO S.PIETRO | * |

* Solo parte residenziale

** Immobile misto eliminato dal PSC. Parte residenziale da immettere nel Programma ordinario.

sett-2000

## Immobili residenziali

## Allegato B

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20058 | 01 | BOLOGNA | BO | Via C. BATTISTI, 12 - Via IV NOVEMBRE, 9 | ** |
| 20058 | 02 | BOLOGNA | BO | Via IV NOVEMBRE, 7 | ** |
| 20058 | 03 | BOLOGNA | BO | Via IV NOVEMBRE, 5 | ** |
| 20058 | 04 | BOLOGNA | BO | Piazza ROOSEWELT, 3 | ** |
| 20058 | 05 | BOLOGNA | BO | Via F. RISMONDO, 2 ANG. Via della ZECCA | ** |
| 20253 | 01 | VICENZA | VI | VLE S LAZZARO V GIORDANO 6 | ** |
| 20253 | 02 | VICENZA | VI | VLE S LAZZARO V GIORDANO 6 | ** |
| 20253 | 03 | VICENZA | VI | VLE S LAZZARO V GIORDANO 6 | ** |

***TOTALI INPDAP*** N° immobili 34

* Solo parte residenziale

** Immobile misto eliminato dal PSC. Parte residenziale da immettere nel Programma ordinario.

sett-2000

## Immobili residenziali

## Allegato B

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INPS** | | | | | |
| FI38 | 38 | MASSA | MS | VIA CUCCHIARI, 1 | |
| FI50 | 50 | PISA | PI | C.SO ITALIA, 36/54 / SALANUNZ.NA | * |
| MI18 | 18 | MILANO | MI | VIA MONTEBELLO, 27 | * |
| RM08 | 08 | ROMA | RM | Via PIAVE, 29 | * |
| RM16 | 16 | ROMA | RM | Via CAVOUR, 108 | * |
| RM24 | 24 | ROMA | RM | Piazza CAVOUR, 3 | * |
| RM25 | 25 | ROMA | RM | Via CRESCENZIO, 9 | * |
| RM27 | 27 | ROMA | RM | Piazza ADRIANA, 5 | * |
| RM28 | 28 | ROMA | RM | Piazza CAVOUR, 10 | * |
| RM33 | 33 | ROMA | RM | Viale CARSO, 67 | * |
| RM36 | 36 | ROMA | RM | Piazza ADRIANA, 8 | * |
| RM37 | 37 | ROMA | RM | Piazza ADRIANA, 10 | * |
| RM38 | 38 | ROMA | RM | Via CRESCENZIO, 17 - 17/A | * |
| RM47 | 47 | ROMA | RM | Via del CORSO, 476 | * |
| ***TOTALI INPS*** | | N° immobili | 14 | | |

* Solo parte residenziale

** Immobile misto eliminato dal PSC. Parte residenziale da immettere nel Programma ordinario.

sett-2000

## Immobili residenziali

## Allegato B

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IPOST** | | | | | |
| 62 | 62 | ROMA | RM | Via FABIOLA, 5/7 | |
| 22 | 1 | ROMA | RM | Viale MASSAIA G., 23 | * |
| 48 | 48 | MILANO | MI | M.SAPONARO, 18 | * |
| 85 | 3 | ROMA | RM | Via MAYER T., 29 | * |
| ***TOTALI IPOST*** | | N° immobili | 4 | | |

* Solo parte residenziale

** Immobile misto eliminato dal PSC. Parte residenziale da immettere nel Programma ordinario.

sett-2000

## Immobili residenziali

## Allegato B

| Codice | | Comune | Pr | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IPSEMA** | | | | | |
| NA001 | 001 | BARI | BA | V. QUINTINO SELLA, 215 | * |
| ***TOTALI IPSEMA*** | | **N° immobili** | **1** | | |

* Solo parte residenziale

** Immobile misto eliminato dal PSC. Parte residenziale da immettere nel Programma ordinario.

sett-2000

**Immobili residenziali** **Allegato B**

| Codice | Comune | Pr | Indirizzo |
|---|---|---|---|
| **TOTALI GENERALI** | N° immobili | 114 | |

* Solo parte residenziale

** Immobile misto eliminato dal PSC. Parte residenziale da immettere nel Programma ordinario.

**00A13459**

DECRETO 10 ottobre 2000.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Amici di Campoverde» a r.l., in Latina.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di ispezione del 21 dicembre 1993, del 20 settembre 1994, del 3 aprile 1995 e del 17 giugno 1998 con i quali veniva richiesta la sostituzione del liquidatore sig. Lauretti Alberto;

Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione del dott. Lauretti Alberto, si nomina in sostituzione dello stesso Lauretti il rag. Gatto Salvatore avente studio in Latina, via Priverno n. 24;

Decreta

di nominare il rag. Gatto Salvatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Amici di Campoverde» a r.l., avente sede in Latina, via Bernini s.n.c., costituita in data 5 luglio 1972, rogito notaio Fiore Ermanno di Latina, repertorio n. 84008.

Latina, 10 ottobre 2000

*Il direttore:* D'INCERTOPADRE

**00A13557**

DECRETO 10 ottobre 2000.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola fra allevatori» a r.l., in Aprilia.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 maggio 1999, con il quale veniva richiesta la sostituzione del liquidatore dott. Leompora Franco;

Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione del dott. Leompora Franco, si nomina in sostituzione dello stesso Leompora il rag. Gatto Salvatore avente studio in Latina, via Priverno n. 24;

Decreta

di nominare il rag. Gatto Salvatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Agricola fra allevatori» a r.l., avente sede in Aprilia, località Campoverde, costituita in data 4 dicembre 1973, rogito notaio Pietro Pierantoni di Priverno, repertorio n. 11300.

Latina, 10 ottobre 2000

*Il direttore:* D'INCERTOPADRE

**00A13558**

DECRETO 10 ottobre 2000.

**Scioglimento della società cooperativa «La casa» a r.l., in Colli sul Velino.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non comportando, peraltro, la nomina di alcun liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, e degli articoli 2 e 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «La casa» a r.l., con sede in Colli sul Velino (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Angelo Alcini, in data 10 agosto 1978, repertorio n. 38529, registro società n. 1337, presso il tribunale di Rieti, BUSC n. 530.

Rieti, 10 ottobre 2000

*Il direttore:* CORSI

**00A13460**

DECRETO 11 ottobre 2000.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Tele video Fondi» a r.l., in Fondi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 gennaio 1997, con il quale veniva richiesta la sostituzione dei liquidatori sigg. Sepe Mario, Talano Pasquale e Di Sarra Eugenio;

Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione dei sigg. Sepe, Talano e Di Sarra, si nomina in sostituzione degli stessi il rag. D'Amico Antonio avente studio in Formia, via Santa Maria la Noce n. 22;

Decreta

di nominare il rag. D'Amico Antonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Tele video Fondi» a r.l., avente sede in Fondi, via Piazza Vescovo n. 10, costituita in data 25 marzo 1984, rogito notaio Guido Fuccillo di Fondi, repertorio n. 6525.

Latina, 11 ottobre 2000

*Il direttore:* D'INCERTOPADRE

**00A13559**

DECRETO 11 ottobre 2000.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Marinella del Circeo» a r.l., in Terracina.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la relazione del 13 aprile 1999, con la quale veniva richiesta la sostituzione del liquidatore sig. Severini Franco;

Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Severini Franco, si nomina in sostituzione dello stesso Severini il rag. D'Amico Antonio, avente studio in Formia, via Santa Maria la Noce n. 22;

Decreta

di nominare il rag. D'Amico Antonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Marinella del Circeo» a r.l., avente sede in Terracina, via Badino km 5, costituita in data 7 aprile 1976, rogito notaio Domenico Vitigliano di Terracina, repertorio n. 98707.

Latina, 11 ottobre 2000

*Il direttore:* D'INCERTOPADRE

**00A13560**

DECRETO 16 ottobre 2000.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale di intervento e ricerca 24 su 24 - Società cooperativa a r.l.», in Faenza.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 giugno 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale di intervento e ricerca 24 su 24 - Società coop.va a r.l.», con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. E. Scarano in data 28 aprile 1998, (repertorio n. 83072), omologato dal tribunale di Ravenna in data 12 maggio 1998, depositato in cancelleria il 28 maggio 1998, iscritta al registro imprese al n. 37459, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle Società cooperative B.U.S.C. 1851/281062, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 16 ottobre 2000

*Il direttore:* CARBONE

**00A13561**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Modifica della delibera CIPE 15 febbraio 2000, n. 14 (riparto risorse aree depresse 2000-2002 - tab. D) relativa ad assegnazioni di risorse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.** (Deliberazione n. 85/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina lintervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che prevede in tabella D autorizzazioni di spesa per complessive lire 12.000 miliardi (6.197,482 Meuro); dei quali 2.000 miliardi (1.032,913 Meuro) per l'anno 2000 e 5.000 miliardi (2.582,284 Meuro) per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

Vista la propria delibera 15 febbraio 2000, n. 14, che ripartisce le risorse per le aree depresse per gli anni 2000-2002, ed in particolare il punto 2 con il quale viene ripartito il fondo di lire 1.500 miliardi (774,681 Meuro) relativo a «Ricerca, formazione, politiche del lavoro, internazionalizzazione imprese»;

Tenuto conto che nella citata delibera 15 febbraio 2000, venivano assegnate risorse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un importo pari a lire 200 miliardi (103,291 Meuro) destinate al finanziamento del progetto «alfabetizzazione informatica»;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (prot. n. 3004) del 27 luglio 2000 con la quale si propone:

*a)* di destinare al finanziamento del progetto «fertilità impresa sociale» l'importo di lire 50 miliardi (25,822 meuro), in considerazione del ruolo strategico di tale progetto, sia in termini di contributo allo sviluppo che come iniziativa per la coesione sociale;

*b)* di ridurre le risorse destinate al finanziamento del progetto «alfabetizzazione informatica», da lire 200 miliardi (103,291 meuro) a lire 150 miliardi (77,468 meuro);

Considerato che nella nota sopracitata si prevede che per la realizzazione del progetto «alfabetizzazione informatica» sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la società Italia Lavoro S.p.a.;

Delibera:

1. Il punto 1) della tabella di cui al punto 2 della delibera CIPE 15 febbraio 2000, n. 14, è così sostituito:

| Amministrazioni | Programmi | Risorse assegnate | |
|---|---|---|---|
| | | (mld. lire) | (Meuro) |
| 1) Ministero del lavoro | Progetto di alfabetizzazione informatica | 150 | 77,468 |
| | Progetto fertilità impresa sociale | 50 | 25,822 |

Roma, 4 agosto 2000

*Il Presidente delegato:* VISCO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000*
*Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 156*

**00A13358**

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore del programma operativo nazionale sicurezza 2000-2006, ai sensi dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.** (Deliberazione n. 88/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi

comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle dette politiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 67, che autorizza una spesa complessiva non inferiore a 1000 miliardi di lire (pari a 516,456 Meuro), nel periodo 2000-2006, per la realizzazione di un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni dell'obiettivo 1 e demanda altresì al CIPE il compito di stabilire le quote annuali di cofinanziamento nazionale a favore del predetto Programma;

Vista la propria delibera n. 141 del 6 agosto 1999, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», con la quale sono state devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le funzioni relative alla determinazione della quota nazionale pubblica degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali emanate dal CIPE;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali;

Considerato che in data 6 ottobre 1999 la Commissione europea ha dichiarato ricevibile il programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», relativo al Quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

Vista la richiesta del Ministro dell'interno del 14 luglio 2000, n. 555/S.M./2.P.6/884/2000, con la quale - nel richiamare il programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» relativo al QCS 2000-2006, in via di definitiva approvazione in sede comunitaria, si sottopone all'approvazione del CIPE il piano finanziario relativo al programma nel detto periodo e si fa altresì presente che talune esigenze prospettate nei patti per la sicurezza, di cui al richiamato art. 67, dovranno trovare accoglimento nel programma stesso, ove coerenti con l'impostazione complessiva del QCS ed, in particolare, con gli interventi previsti nel citato programma;

Ritenuto di dover accogliere la predetta richiesta, già valutata favorevolmente, nella seduta del 1° agosto 2000, dalla prima Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito di questo Comitato ai sensi delle deliberazioni CIPE n. 63/98 dell'8 luglio 1998 e n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. È approvata, ai sensi dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'allegata tabella nella quale sono indicate in via programmatica, per il periodo 2000-2006, le quote annuali del cofinanziamento nazionale pubblico di 539,775 Meuro (circa 1.045,150 miliardi di lire) a favore del programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», il cui costo complessivo ammonta a 1.112,883 Meuro (circa 2.154,842 miliardi di lire).

Il relativo onere è posto a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie *ex lege* n. 183/1987. Le risorse saranno erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'interno.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

3. Il Ministero dell'interno adotterà tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

4. I dati relativi all'attuazione degli interventi saranno trasmessi a cura dell'amministrazione titolare al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 4 agosto 2000

*Il Presidente delegato:* VISCO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000*
*Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 157*

TABELLA

**Quadro Comunitario di Sostegno 2000 - 2006 - Italia - Regioni obiettivo 1**
**Piano finanziario programmatico Pon Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno**

*(in miliardi di lire)*

| Annualità | Costo Totale | Totale Risorse Pubbliche | Risorse Pubbliche | | | | | | Risorse Private |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contributi Comunitari | | | | | Contributi Nazionali | |
| | | | Totale | Fesr | Fse | Feoga | Sfop | | |
| | 1=2+9 | 2=3+8 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000 | 323,445 | 323,445 | 166,566 | 152,034 | 14,532 | | | 156,879 | |
| 2001 | 329,905 | 329,905 | 169,894 | 155,072 | 14,822 | | | 160,011 | |
| 2002 | 336,584 | 336,584 | 173,333 | 158,211 | 15,122 | | | 163,251 | |
| 2003 | 343,265 | 343,265 | 176,774 | 161,351 | 15,423 | | | 166,491 | |
| 2004 | 268,493 | 268,493 | 138,267 | 126,204 | 12,063 | | | 130,226 | |
| 2005 | 273,882 | 273,882 | 141,042 | 128,737 | 12,305 | | | 132,840 | |
| 2006 | 279,268 | 279,268 | 143,816 | 131,269 | 12,547 | | | 135,452 | |
| **Totale** | 2.154,842 | 2.154,842 | 1.109,692 | 1.012,878 | 96,814 | | | 1.045,150 | |

*(importi in Meuro)*

| Annualità | Costo Totale | Totale Risorse Pubbliche | Risorse Pubbliche | | | | | | Risorse Private |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contributi Comunitari | | | | | Contributi Nazionali | |
| | | | Totale | Fesr | Fse | Feoga | Sfop | | |
| | 1=2+9 | 2=3+8 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000 | 167,045 | 167,045 | 86,024 | 78,519 | 7,505 | | | 81,021 | |
| 2001 | 170,382 | 170,382 | 87,743 | 80,088 | 7,655 | | | 82,639 | |
| 2002 | 173,831 | 173,831 | 89,519 | 81,709 | 7,810 | | | 84,312 | |
| 2003 | 177,282 | 177,282 | 91,296 | 83,331 | 7,965 | | | 85,986 | |
| 2004 | 138,665 | 138,665 | 71,409 | 65,179 | 6,230 | | | 67,256 | |
| 2005 | 141,448 | 141,448 | 72,842 | 66,487 | 6,355 | | | 68,606 | |
| 2006 | 144,230 | 144,230 | 74,275 | 67,795 | 6,480 | | | 69,955 | |
| **Totale** | 1.112,883 | 1.112,883 | 573,108 | 523,108 | 50,000 | | | 539,775 | |

00A13357

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea.** (Deliberazione n. 89/2000).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti rappartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle dette politiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la propria delibera n. 141 del 6 agosto 1999, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE» che ha devoluto al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le funzioni relative alla determinazione della quota nazionale pubblica degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive emanate dal CIPE;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, concernente l'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 5 giugno 2000;

Visti i regolamenti del consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione C(1999) n. 1760 del 1° luglio 1999 che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), fuori dalle regioni dell'obiettivo 1, per il periodo dal 2000 al 2006;

Considerata la necessità di emanare direttive generali per la gestione del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987, attinenti al finanziamento della quota nazionale pubblica degli interventi che beneficiano di contributi comunitari;

Tenuto conto che il relativo schema di delibera è stato valutato favorevolmente, nella seduta del 1° agosto 2000, dalla Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comu nitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi delle deliberazioni CIPE n. 63/1998 dell'8 luglio 1998 e n. 79/1998 del 5 agosto 1998;

Su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

I criteri di cofinanziamento della quota nazionale pubblica degli interventi che beneficiano del contributo dell'Unione europea sono i seguenti:

A. *Interventi cofinanziati dai fondi strutturali:*

Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) nelle regioni fuori obiettivo 1, fatto salvo il regime transitorio, di cui alla propria delibera 9 agosto 1999, previsto per la regione Molise:

per le misure a gestione regionale, il 70 per cento della quota nazionale pubblica prevista da ciascun piano finanziario fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 citata in premessa, mentre la restante quota rimane a carico delle disponibilità delle regioni e province autonome;

per le misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato, il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di rotazione.

B. *Interventi cofinanziati su altre linee del bilancio comunitario diverse dai fondi strutturali:*

La quota di cofinanziamento statale viene assicurata dal Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ovvero da specifiche autorizzazioni di spesa recate da leggi di settore.

Roma, 4 agosto 2000

*Il Presidente delegato:* VISCO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000*
*Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 168*

**00A13359**

---

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Delibera quadro su criteri e modalità degli interventi, ex RIBS S.p.a., di Sviluppo Italia S.p.a., legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23.** (Deliberazione n. 90/2000).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, che prevede la costituzione della società finanziaria pubblica «Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a.»,

avente per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero esplicabile mediante la promozione di nuove società, l'acquisizione di partecipazioni azionarie in società esistenti e la concessione di finanziamenti agevolati a società a partecipazione RIBS;

Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, che attribuisce al CIPE il compito di emanare le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2, che modifica la legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3, comma 2;

Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, di conversione del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, che modifica, tra l'altro, le norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede l'estensione dell'intervento della RIBS S.p.a. in base alla citata legge 19 dicembre 1983, n. 700, ad altri settori della produzione agricola;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 24 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 132, che autorizza la RIBS S.p.a. ad acquisire e poi cedere partecipazioni a condizioni compatibili con i principi di economia di mercato, oltre che con le modalità previste dalla citata legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, che all'art. 23 reca integrazioni e modificazioni della legge 19 dicembre 1983, n. 700;

Vista la propria delibera-quadro del 6 maggio 1998, n. 43, recante criteri e modalità di intervento della RIBS S.p.a.; legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1998;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che reca misure in materia di «Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e che prevede, tra l'altro, l'incorporazione della RIBS in Sviluppo Italia, integrato dal decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Vista la «disciplina comunitaria di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C/74/9 del 10 marzo 1998;

Visti gli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C/74/9 del 10 marzo 1998;

Visti gli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 28/2 del 1º febbraio 2000;

Visto il bollettino CE 9-1984 «Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alla partecipazione delle autorità pubbliche nel capitale delle imprese»;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 13138 del 17 luglio 2000, con la quale viene proposta al CIPE la modifica della citata delibera n. 43 del 6 maggio 1998;

Ritenuta la necessità di adeguare le proprie direttive ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;

Considerato che la citata legge 7 agosto 1997, n. 266, prevede che la presente delibera venga comunicata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea;

Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

A. *Criteri generali.*

1. Sviluppo Italia S.p.a. (di seguito Sviluppo Italia) subentra, tra l'altro, nei compiti e nelle funzioni già svolti dalla RIBS S.p.a. e, nell'esercizio di tali attività, opera nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli con le modalità previste dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 430 e dalla legge 7 agosto 1997, n. 266 e sulla base delle linee di indirizzo e coordinamento *ex lege* 23 dicembre 1999, n. 499 ed ai relativi programmi agricoli, agroindustriali e forestali di cui al punto 7, lettera *a)* dell'art. 2.

2. Le risorse finanziarie già assegnate a RIBS ed attribuite a Sviluppo Italia a seguito della fusione, nonché le somme derivanti dalla cessione delle partecipazioni temporanee acquisite da RIBS/Sviluppo Italia e dai rimborsi delle rate di mutuo da questa concessi, sono utilizzate da Sviluppo Italia secondo i criteri e le modalità della presente delibera.

Gli interventi perseguono il miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli, con priorità per le iniziative che:

*a)* contribuiscano al miglioramento economico e ad un nuovo equilibrio nelle filiere agro-industriali, anche promuovendo processi di aggregazione e di integrazione, che coinvolgano i diversi livelli delle suddette filiere;

*b)* abbiano come obiettivi lo sviluppo o il mantenimento dei livelli occupazionali diretti ed indotti;

*c)* prevedano la creazione ed il rafforzamento di piccole e medie imprese;

*d)* siano localizzate nelle aree depresse del Paese e in particolare in quelle dell'obiettivo 1;

*e)* prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto;

*f)* presentino una significativa partecipazione di operatori agricoli al capitale;

*g)* richiedano una minore intensità di agevolazione;

*h)* prevedano un cofinanziamento regionale, nazionale e/o comunitario;

*i)* presentino i requisiti di maggiore sostenibilità ambientale;

*j)* utilizzino energie rinnovabili o da autoproduzione e introducano o implementino cicli integrati delle risorse idriche;

*k)* presentino la possibilità di promuovere la quotazione in borsa dell'impresa partecipata.

3. Sviluppo Italia adotta iniziative per informare i potenziali interessati sui servizi da essa erogati e sulle agevolazioni concesse.

4. È abrogata la delibera CIPE n. 43 del 6 maggio 1998.

B. *Modalità degli interventi ex-RIBS.*

5. Sviluppo Italia opera in base a specifici progetti d'investimento, nelle due forme, fra loro non cumulabili, degli interventi agevolati e degli interventi a condizioni di mercato.

Per agevolare investimenti Sviluppo Italia, nel consociarsi con i soggetti proponenti l'intervento o nel partecipare al capitale delle imprese, opera con le modalità previste dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3, comma 2, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2 e dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23.

Nel caso di interventi a condizioni di mercato, Sviluppo Italia opera in base a quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Sviluppo Italia partecipa al capitale delle imprese come socio di minoranza, salvo casi eccezionali autorizzati congiuntamente dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle politiche agricole e forestali.

In attuazione dello specifico progetto, Sviluppo Italia può costituire con i soggetti partecipanti al progetto stesso nuove società nonché assumere partecipazioni in imprese già operanti, intervenendo esclusivamente in operazioni di aumento del capitale sociale delle imprese suddette. Sviluppo Italia può partecipare al capitale di società cooperative e di loro consorzi, anche in qualità di socio sovventore ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni società partecipata, i rapporti tra Sviluppo Italia e gli altri soci sono defniti in appositi patti parasociali, coerenti con le disposizioni contenute nella presente delibera. La sottoscrizione di tali patti da parte degli altri soci è condizione necessaria perché Sviluppo Italia possa procedere agli interventi finanziari previsti dai singoli progetti. In nessun caso i patti parasociali possono contenere clausole che comportino un maggior vantaggio economico o finanziario per i beneficiari rispetto a quanto stabilito dalla presente delibera.

6. I progetti sono definiti da Sviluppo Italia e approvati dagli organi competenti della società.

Nella fase istruttoria dei progetti, Sviluppo Italia è tenuta a verificare, tra l'altro, la compatibilità degli interventi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di concorrenza.

7. Sviluppo Italia trasmette i progetti approvati dagli organi competenti al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvede a verificarne, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, la rispondenza alle linee di indirizzo e coordinamento *ex lege* 23 dicembre 1999, n. 499, ed ai relativi programmi agricoli, agroindustriali e forestali di cui al punto 7, lettera *a),* dell'art. 2.

Sviluppo Italia può proporsi, con le modalità previste dalle vigenti normative, come soggetto intermediario di sovvenzione globale; può partecipare a programmi di sviluppo che prevedano la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.

8. Sviluppo Italia controlla, in tutte le sue fasi, l'esecuzione del programma di investimenti e la gestione delle proprie partecipate, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nei progetti. A tali fini Sviluppo Italia è tenuta:

*a)* a designare propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle partecipate per la durata di possesso della partecipazione e nei collegi sindacali sino al rimborso dei mutui;

*b)* ad acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla gestione delle partecipate;

*c)* ad ottenere la certificazione del bilancio delle partecipate;

*d)* a monitorare il perseguimento degli obiettivi previsti nei progetti di intervento e, in particolare, di quelli relativi ai tempi ed ai costi degli investimenti, di quelli occupazionali e ambientali e dei benefici attesi per i produttori agricoli.

9. Sviluppo Italia presenta, entro il giorno 30 di giugno di ogni anno, al Ministero delle politiche agricole e forestali, per il successivo inoltro al CIPE, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente e la programmazione delle attività per l'anno in corso.

Tale relazione contiene almeno:

*a)* le notizie più significative sull'andamento economico finanziario ed in genere sull'evoluzione delle società partecipate;

*b)* il confronto dei risultati con le previsioni di progetto e l'analisi dei relativi scostamenti;

*c)* le eventuali problematiche di attuazione dei singoli progetti;

*d)* l'entità e le modalità di utilizzo o d'impegno delle risorse di Sviluppo Italia nel corso dell'anno precedente;

*e)* le risorse disponibili per interventi nell'anno in corso.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali può proporre al CIPE eventuali modifiche alla presente delibera che si dovessero rendere necessarie nonché le indicazioni, anche di natura finanziaria, di cui tenere conto nell'impostazione del programma di attività di Sviluppo Italia.

C. *Aiuti di Stato.*

10. Ai sensi delle legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, Sviluppo Italia può agevolare progetti di investimento che prevedono la partecipazione di minoranza, salvo nei casi espressamente autorizzati, al capitale sociale dell'impresa e l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni a tasso agevolato.

La dimensione dell'aiuto, ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione, si determina tenendo conto sia della partecipazione al capitale che del mutuo agevolato. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione considera anche eventuali altre agevolazioni previste nel progetto, o comunque ottenute o richieste dalla impresa partecipata per la realizzazione degli investimenti indicati nel progetto stesso. In ogni caso l'intervento di Sviluppo Italia, anche se relativo, per la stessa impresa, a più fasi successive, non deve superare complessivamente i limiti di intensità di aiuto definiti dalla normativa comunitaria.

La partecipazione di Sviluppo Italia al capitale è temporanea (con un massimo di 5 anni, elevabile a 15 anni se produttori agricoli, singoli o associati, acquisiscono, entro la fine del primo anno dalla data di inizio della partecipazione stessa, detenendolo poi per l'intero periodo, almeno il 10% del capitale sociale).

Il periodo di partecipazione di Sviluppo Italia decorre dal momento in cui il capitale versato dalla finanziaria abbia raggiunto il 5% della quota di spettanza della stessa.

Al momento della sottoscrizione dei patti parasociali Sviluppo Italia ottiene dagli altri soci l'impegno ad adeguare, anteriormente all'uscita di Sviluppo Italia dalla società, il capitale nominale al valore del patrimonio netto. Al termine del periodo d'intervento, Sviluppo Italia cede agli altri soci le proprie quote di partecipazione, ad un prezzo pari al valore nominale delle azioni o quote oggetto di cessione.

Sono ammissibili all'intervento di Sviluppo Italia anche progetti di nuovi investimenti di imprese nelle quali Sviluppo Italia sia già intervenuta o nelle quali sia ancora presente.

I mutui sono agevolati nelle condizioni di rientro (fino a 5 anni di preammortamento e fino a 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate) e nel tasso (15% nei primi 5 anni e 60% nei successivi 10 anni del tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994). I tassi di interesse sono ricalcolati, a partire dalla terza rata semestrale, in base alla media dei tassi di riferimento in vigore nei dodici mesi precedenti ad ogni scadenza.

Per i mutui già stipulati al momento della pubblicazione della presente delibera, qualora il tasso praticato superi il tasso limite, come definito dall'art. 1, punto 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, Sviluppo Italia, su richiesta del mutuatario, potrà procedere all'adeguamento dei tassi d'interesse, secondo i criteri e le condizioni riportati al comma precedente, a partire dalla prima rata in scadenza dopo l'adozione della presente delibera.

11. L'assunzione di partecipazioni e l'erogazione di mutui agevolati, ai sensi del precedente punto 10, devono avvenire in coerenza con quanto previsto nel progetto e in aderenza con le effettive esigenze di realizzazione degli investimenti.

La partecipazione di Sviluppo Italia al capitale sociale di nuove società e la sottoscrizione di quote di aumento di capitale in imprese già operanti avviene mediante versamento in denaro da parte di Sviluppo Italia. Gli altri soci partecipano mediante versamento in denaro e/o conferimento di beni. In caso di conferimento di beni da parte degli altri soci, è necessario dimostrare la natura essenziale degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto, fornire il valore dei beni conferiti, non superiore al valore di mercato, e la relativa metodologia di stima utilizzata.

I versamenti di Sviluppo Italia in conto capitale devono essere concomitanti o successivi a quelli degli altri soci.

I soci a capitale privato delle imprese partecipate da Sviluppo Italia devono impegnarsi all'acquisto delle azioni o delle quote di quest'ultima, al termine del periodo di intervento, come previsto al punto 10, garantendo detto impegno almeno con un mandato irrevocabile a Sviluppo Italia di vendita di tante loro azioni o quote che, sommate a quelle di proprietà della finanziaria, siano pari almeno al 51% dell'intero capitale sociale.

Nel caso Sviluppo Italia partecipi a società cooperative, idonea garanzia può essere rappresentata almeno dalla costituzione di un apposito fondo, alimentato dagli utili di gestione e finalizzato al rimborso delle quote di Sviluppo Italia al termine del periodo previsto nel piano.

12. Per le iniziative che possono usufruire anche di altre misure di aiuto pubblico, regionale, nazionale o comunitario, Sviluppo Italia è autorizzata, nell'ambito dei propri interventi, ad anticipare alle partecipate, sotto forma di finanziamento agevolato con le modalità previste al punto 10, i contributi dalle stesse richiesti e approvati a tale titolo, a condizione che anche l'agevolazione determinata da tale anticipazione rientri nei limiti di equivalente sovvenzione.

I finanziamenti concessi da Sviluppo Italia devono essere assistiti da idonee garanzie reali e/o personali o da fondi di garanzia. Qualora le garanzie prestate prevedano elementi di aiuto, gli stessi andranno opportunamente considerati ai fini del calcolo dell'ESL.

13. Per i fini indicati all'art. 23, comma 3, della citata legge 7 agosto 1997, n. 266, Sviluppo Italia predisporrà e trasmetterà al Ministero delle politiche agricole e forestali apposita scheda di valutazione. La scheda dovrà contenere gli elementi d'informazione necessari ai fini delle verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali della compatibilità degli interventi con la normativa comunitaria, con i contenuti della presente delibera, nonché della coerenza con le linee di indirizzo e coordinamento *ex lege* 23 dicembre 1999, n. 499, e con i relativi programmi agricoli, agroindustriali e forestali di cui al punto 7, lettera *a),* dell'art. 2.

14. La base dell'insieme di spese ammissibili all'agevolazione comprende:

*a)* la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

*b)* le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

*c)* le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopraindicate *a)* e *b).* Sono escluse le spese di pubblicità sui marchi detenuti dall'impresa che presenta il progetto.

I progetti possono prevedere il ricorso ad altre fonti di finanziamento pubblico, regionali, nazionali o comunitarie, nel rispetto dei limiti di intensità fissati dalla normativa comunitaria: a tal fine, Sviluppo Italia può coordinare il suo intervento con i soggetti preposti alla gestione ed al coordinamento delle suddette altre fonti, allo scopo di contribuire all'accelerazione della spesa dei fondi comunitari.

D. *Interventi a condizioni di mercato.*

15. Sviluppo Italia, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della presente delibera, può finanziare interventi a condizioni di mercato in base a quanto disposto dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia. A tali interventi Sviluppo Italia non potrà destinare risorse in misura superiore al 20% degli interventi deliberati annualmente né comunque più del 10% degli interventi complessivi.

Roma, 4 agosto 2000

*Il Presidente delegato:* VISCO

*Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000*
*Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 183*

**00A13586**

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 ottobre 2000.

**Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 43/00.** (Deliberazione n. 189/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 ottobre 2000

Premesso che l'art. 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 24 febbraio 2000, n. 43/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2000 (di seguito: deliberazione n. 43/00), recante disposizioni transitorie in materia di conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), e di conto costi energia di cui all'art. 6 della medesima deliberazione, prevede che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) possa delegare il pagamento dei contributi di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, e che tale facoltà possa essere esercitata dalla Cassa conguaglio nei confronti:

*a)* della società Enel distribuzione S.p.a. per il pagamento dell'acconto sui contributi dovuti alla società Enel S.p.a. a fronte dell'acquisto dell'energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, con effetto fino al 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi a tale acquisto ai sensi dell'art. 3, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

*b)* delle società che svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica, costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, per il pagamento dell'acconto sui contributi di cui al titolo IV, lettera *B)*, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP, n. 6/92) alle società che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la società delegata e la società avente diritto ai contributi risultino dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero tali società siano controllate dalla medesima società controllante, con effetto fino alla data del 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento delle convenzioni per la cessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale

S.p.a. dell'energia elettrica e dei relativi diritti ai sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il provvedimento CIP n. 6/92;

Viste:

la deliberazione n. 70/97;

la deliberazione n. 43/00;

Considerato che:

non è ancora intervenuta la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto dell'energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, ai sensi dell'art. 3, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, e la stipula delle convenzioni per la cessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica e dei relativi diritti, ai sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo;

non è ancora stata soppressa la parte B della tariffa, di cui all'art. 1 della deliberazione n. 70/97;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 2, comma 3, lettere *a)* e *b),* della deliberazione n. 43/00, prorogando al 31 dicembre 2000 il termine del 30 giugno 2000 previsto da tali disposizioni;

Delibera:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 2, comma 3, lettere* a) *e* b)*, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 43/00.*

All'art. 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 43/00, le parole «... fino al 30 giugno 2000 ...» sono sostituite dalle parole seguenti: «... fino al 31 dicembre 2000 ...».

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 12 ottobre 2000

*Il presidente:* RANCI

**00A13641**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2000.

**Scissione parziale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. mediante trasferimento della partecipazione azionaria nel Banco di Napoli Holding S.p.a.** (Provvedimento n. 01699).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. in data 26 giugno 2000 con la quale è stata chiesta l'approvazione della scissione parziale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni mediante trasferimento in favore della beneficiaria Sanpaolo IMI S.p.a. della partecipazione azionaria detenuta nel Banco di Napoli Holding S.p.a.;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. tenutasi in data 27 luglio 2000 nel corso della quale è stata approvata la scissione parziale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. mediante trasferimento della partecipazione azionaria detenuta nel Banco di Napoli Holding S.p.a.;

Accertato che la società scissa Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., tenuto conto del trasferimento della partecipazione nel Banco di Napoli Holding S.p.a., dispone, sulla base del bilancio al 31 dicembre 1999, di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di scissione parziale in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione dell'operazione di scissione parziale in esame;

Dispone:

È approvata la scissione parziale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. mediante trasferimento in favore della beneficiaria Sanpaolo IMI S.p.a. della partecipazione azionaria detenuta nel Banco di Napoli Holding S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzeua Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

*Il presidente:* MANGHETTI

**00A13334**

## UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona emanato con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1994 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare, gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in particolare, l'art. 9 così come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 novembre 1996 con il quale è approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, comma 95), che dispone che l'ordinamento dei corsi di laurea venga disciplinato dagli atenei con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2 della legge n. 341/1990 in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del M.U.R.S.T.;

Visto l'art. 17, comma 101 della citata legge n. 127/1997 in base al quale, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95 del medesimo articolo, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 «Regolamento recante norme in materia di accessi e di connesse attività di orientamento», così come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il parere favorevole reso dal comitato regionale di coordinamento Veneto in data 27 aprile 1998;

Vista la delibera del senato accademico in composizione ristretta del 2 giugno 1998;

Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata del 23 giugno 1998 con la quale sono state approvate le diverse iniziative ricomprese nella programmazione triennale 1998/2000;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998, ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e, in particolare, l'art. 6, comma 1;

Vista la delibera del senato accademico del 21 giugno 2000 relativa a «criteri e procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di diploma universitario a numero programmato»;

Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 luglio 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 27 settembre 2000, in ordine all'istituzione ed attivazione del corso interateneo di diploma universitario in viticoltura ed enologia in collaborazione con l'Università degli studi di Padova;

Considerata l'opportunità di istituire ed attivare, dall'anno accademico 2000/2001, il corso del diploma universitario in viticoltura ed enologia, in collaborazione con l'università degli studi di Padova;

Decreta:

Nel regolamento didattico di ateneo dell'Università degli studi di Verona è inserita la tabella G come di seguito riportata:

TABELLA *G*

*Articolo unico*

1) Presso l'Università degli studi di Verona è istituito ed attivato, a decorrere dall'anno accademico 2000/2001 il corso interateneo di diploma universitario in viticoltura ed enologia in collaborazione con l'Università degli studi di Padova.

2) Il corso degli studi ha durata triennale.

3) L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, in base a criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990, ed ai sensi dell'art. 3, comma 1), lettera *c)* della legge n. 264/1999.

4) Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario interateneo in viticoltura ed enologia è dichiarato strettamente affine ai corsi di diploma universitario in produzioni vegetali, in tecnologie alimentari e in biotecnologie agroindustriali della facoltà di agraria, e strettamente affine ai corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie, in scienze e tecnologie alimentari, e in scienze agrarie tropicali e subtropicali.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopra citati, la struttura didattica adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente il consiglio del corso di diploma potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; il consiglio di corso di diploma indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed abilitati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

5) Nei trasferimenti degli studenti da altri corsi di diploma universitario o corsi di laurea anche di altre facoltà al corso di diploma in viticoltura ed enologia, il consiglio di corso di diploma riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nel corso di diploma.

6) Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico.

7) L'attività didattica complessiva è di 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale.

8) L'attività di laboratorio o di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

9) L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non potrà essere superiore a sedici.

10) Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definiti dal consiglio di corso di diploma.

11) Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre avere superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi con modalità di esame stabilite dal consiglio di corso di diploma.

12) L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

13) I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche sono indicate nel successivo comma 16.

14) All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, sarà definito il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il senato accademico:

*a)* delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;

*b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, n. 112 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

*c)* ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

*d)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata.

Indica le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il rela-

tivo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

15) La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, ai professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare, o di settore ritenuto affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto con le modalità previste negli statuti delle singole università.

16) aree didattiche e relativi settori scientifico-disciplinari:

1) Area matematica e fisica (150 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

A01B algebra;

A01C geometria;

A01D matematiche complementari;

A02A analisi matematica;

A02B probabilità e statistica matematica;

A03X fisica matematica;

A04A analisi numerica;

B01A fisica generale;

B01B fisica;

K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B informatica;

S01A statistica.

2) Area chimica (150 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

C01A chimica analitica;

C02X chimica fisica;

C03X chimica generale ed inorganica;

C05X chimica organica;

C07A chimica agraria.

3) Area scienza del suolo e biochimica agraria (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G07A chimica agraria;

G07B pedologia.

4) Area biologia e fisiologia della vite (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

E01C biologia vegetale applicata;

E01E fisiologia vegetale;

E01A botanica generale;

E01B botanica sistematica;

G07A chimica agraria;

G02B coltivazioni arboree.

5) Area economica e legislazione vitivinicola (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G01X economia ed estimo rurale;

N03X diritto agrario.

6) Area tecnologia alimentare (50 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G08A scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

7) Area microbiologia generale ed enologica (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G08B microbiologia agro-alimentare ed ambientale.

8) Area enologia (200 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G08A scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G05B meccanica agraria.

9) Area analisi chimiche, fisiche, sensoriali e microbiologiche dei prodotti dell'industria enologica (150 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G08A scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G05B microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

G07A chimica agraria.

10) Area scienza e tecnica della produzione viticola (200 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G02A agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B coltivazioni arboree;

G05B meccanica agraria;

G04X genetica agraria.

11) Area difesa della vite (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G06A entomologia agraria;

G06B patologia vegetale.

Le rimanenti ore saranno destinate alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Verona, 2 ottobre 2000

*Il rettore:* MOSELE

**00A13496**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 29 luglio 2000, n. **8.**

**Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 - disposizioni applicative - regolamento CE n. 2358/71.**

*Assessorati all'agricoltura delle regioni e delle provincie autonome*

*All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - Div. XII*

*All'Ente nazionale Risi*

*Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti*

*Alla Confederazione italiana produttori agricoli*

*Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana*

*Alla Confederazione italiana agricoltori*

*Alla Confederazione cooperative italiane*

*Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue*

*All'Associazione generale cooperative agricole*

*All'Unione nazionale cooperative italiane*

*All'Ente nazionale sementi elette*

*All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura*

*All'Istituto sperimentale per le colture foraggere*

*All'Unione nazionale delle ACLI Consorzio coop. agricole*

*All'Assoseme - Associazione italiana costitutori*

*All'A.I.S. - Associazione italiana sementi*

*All'As.Se.Me. - Associazione sementieri mediterranei*

*All'Ispettorato centrale repressione frodi*

e, per conoscenza:

*Alla rappresentanza italiana presso le Comunità europee*

*Commission Européenne Direction Generale VI-E-3*

*Ai commissari di Governo presso le regioni*

*Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali*

Si fa seguito alla circolare n. protocollo 31801 del 4 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 2000, relativa all'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002, con la quale il termine di presentazione di contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione è stato fissato alla data del 10 giugno 2000, nonchè alla circolare n. 6 protocollo 427/SM del 10 luglio 2000, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con la quale il termine di presentazione delle predette domande è stato prorogato alla data del 31 luglio 2000.

Considerato che il software predisposto, dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - per la compilazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione è risultato disponibile, per gli operatori del settore, in data 26 luglio 2000 ed al fine di consentire agli operatori un adeguato termine, per la presentazione degli stessi viene prorogata al 15 settembre 2000.

Si fa presente altresì che anche le organizzazioni professionali hanno la facoltà di assistere il diretto moltiplicatore nella compilazione dei moduli relativi alla domanda di aiuto.

Pertanto l'A.I.M.A. dovrà inviare gli appositi moduli con il relativo software di compilazione anche alle suddette organizzazioni professionali agricole.

Roma, 29 luglio 2000

*Il Ministro:* PECORARO SCANIO

*Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2000*
*Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 135*

**00A13593**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Puerto Madryn e contestuale soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Trelew (Argentina).**

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

*(Omissis).*

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in Trelew (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Puerto Madryn (Argentina) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Bahia Blanca con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Gaiman, Martires, Rawson, Gastre, Relsen, Viedma, Paso de los Indios e Florentino Ameghino.

Art. 3.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Comodoro Rivadavia è così modificata: i dipartimenti di Comodoro Rivadavia, Escalante, Rio Senguer, Sarmiento e la provincia di Santa Cruz a nord del 48° parallelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

*Il direttore generale per il personale:* DOMINEDÒ

**00A13487**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo**

Con decreto ministeriale n. 559/C.24764-XV.J(2306) del 25 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Francano 100», che il sig. Francano Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Casalincontrada (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**00A13488**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa sotto il titolo di «Maria SS.ma delle Grazie», in Partanna**

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 1° settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa sotto il titolo di «Maria SS.ma delle Grazie», con sede in Partanna (Trapani).

**00A13335**

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'abbazia di San Pietro, in Assisi**

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 21 agosto 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'abbazia di San Pietro, con sede in Assisi (Perugia).

**00A13336**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 25 ottobre 2000*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8307 |
| Yen giapponese | 89,80 |
| Dracma greca | 339,49 |
| Corona danese | 7,4430 |
| Lira Sterlina | 0,57710 |
| Corona svedese | 8,4602 |
| Franco svizzero | 1,5015 |
| Corona islandese | 72,36 |
| Corona norvegese | 7,9460 |
| Lev bulgaro | 1,9457 |
| Lira cipriota | 0,57241 |
| Corona ceca | 34,792 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 262,65 |
| Litas lituano | 3,3233 |
| Lat lettone | 0,5200 |
| Lira maltese | 0,3883 |
| Zloty polacco | 3,8987 |
| Leu romeno | 20559 |
| Tallero sloveno | 210,2134 |
| Corona slovacca | 43,494 |
| Lira turca | 571550 |
| Dollaro australiano | 1,5978 |
| Dollaro canadese | 1,2644 |
| Dollaro di Hong Kong | 6,4786 |
| Dollaro neozelandese | 2,0805 |
| Dollaro di Singapore | 1,4570 |
| Wan sudcoreano | 945,34 |
| Rand sudafricano | 6,3751 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A13667**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Tutela dei marchi esposti nella fiera di Verona «8º Grantour - Bus & Bus Business - Salone nazionale dell'autobus e del turismo su gomma. Workshop turistico internazionale».**

Con decreto ministeriale del 26 settembre 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «8º Grantour - Bus & Bus Business - Salone nazionale dell'autobus e del turismo su gomma. Workshop turistico internazionale» che avrà luogo a Verona dall'11 novembre 2000 al 14 novembre 2000.

**00A13337**

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Integrazione della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 2000-2002**

Con decreto ministeriale 7 agosto 2000, è stata integrata la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici a decorrere dalla data del decreto medesimo e fino all'entrata in vigore del provvedimento di riordino previsto dall'art. 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e comunque per la durata massima di un biennio.

**00A13563**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Centro ricerca e sperimentazione in agricoltura Basile Caramia» a condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.**

Con decreto ministeriale n. 33303 del 18 settembre 2000, la ditta Centro ricerca e sperimentazione «Basile Caramia», con sede legale in Locorotondo (Bari), via Cisternino n. 281, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informaziorn sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti, per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di preraccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

**00A13339**

**Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Repros» a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari**

Con decreto ministeriale n. 33300 del 18 settembre 2000, la ditta Repros, con sede legale in Alonte (Vicenza), via dell'Industria n. 10/a, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture erbacee;
colture orticole;
concia delle sementi;
diserbo;
entomologia;
patologia vegetale;
produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti infomazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: raccolta campioni per valutazioni quali-quantitative delle produzioni (valori nutrizionali, caratteristiche sementiere, espressione tratti genetici).

**00A13338**

**Proposta di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige».** (Regolamento della Commissione CE n. 1107/96).

È proposta la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige», nel testo di seguito indicato:

all'art. 5, comma 1, anziché «Lo speck dell'Alto Adige deve essere stagionato secondo gli usi e le tradizioni locali in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria ... ed un'umidità *tra 60 e*

*75%*.», leggi: «Lo speck dell'Alto Adige deve essere stagionato secondo gli usi e le tradizioni locali in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria ... ed un'umidità *tra 60 e 90%*»;

all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, anziché: «Il tempo di stagionatura varia in funzione del peso della coscia, come viene indicato nella tabella seguente:

| Peso della coscia (in kg) — | Tempi minimi di stagionatura (in settimane) — |
|---|---|
| *oltre 3,7 kg* | *almeno 20* |
| *oltre 4,2 kg* | *almeno 22* |
| *oltre 4,7 kg* | *almeno 24* » |

leggi: «Il tempo di stagionatura varia in funzione del peso della coscia, come viene indicato nella tabella seguente:

| Peso della coscia (in kg) — | Tempi minimi di stagionatura (in settimane) — |
|---|---|
| *oltre 3,7 a < 4,3 kg* | *almeno 20* |
| *da 4,3 a < 4,9 kg* | *almeno 22* |
| *da 4,9 a < 5,5 kg* | *almeno 24* |
| *da 5,5 a < 6,0 kg* | *almeno 26* |
| *da 6,0 a < 6,5 kg* | *almeno 28* |
| *da 6,5 a < 7,0 kg* | *almeno 30* |
| *da 7,0 a < 7,5 kg* | *almeno 32* »; |

all'art. 6, comma 1, descrizione caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, anziché: «*rapporto acqua/proteine: max 2,1*», leggi: «*rapporto acqua/proteine: max 2,5*».

**00A13467**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla deliberazione 22 giugno 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Schema di contratto tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e Poste italiane S.p.a.** (Deliberazione n. 66/2000).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella pag. 29, prima colonna, nonchè nel sommario, dove è scritto: «Schema di contratto tra il *Ministero* delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e Poste italiane S.p.a. (Deliberazione n. 66/2000).», leggasi: «Schema di contratto tra il *Ministro* delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e Poste italiane S.p.a. (Deliberazione n. 66/2000).»;

alla pag. 29, prima colonna, al terzo capoverso delle premesse, al secondo rigo, dove è scritto: «... norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità ...», leggasi: «... norme per la concorrenza e *la* regolazione dei servizi di pubblica utilità ...».

**00A13592**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651251/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.